

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 30 MARZO 1971

(50^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni:

«Norme sull'ordinamento scolastico» (1567)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 870 e <i>passim</i>
ANTONICELLI	888, 889, 900, 907
BALDINI	882, 910, 911
BERTOLA	879
BLOISE	887
BONAZZOLA RUHL Valeria	875, 900
CINCIARI RODANO Maria Lisa	874 e <i>passim</i>
CODIGNOLA	874 e <i>passim</i>
DE ZAN	897, 898, 899
FALCUCCI Franca	881 e <i>passim</i>
FARNETI Ariella	874 e <i>passim</i>
GERMANÒ	896, 906
IANNELLI	873 e <i>passim</i>
LA ROSA	901
LIMONI	875, 887, 898, 900, 907
PAPA	873 e <i>passim</i>
PELLICANÒ	895, 896, 906, 907

MISASI, ministro della pubblica istruzione

	Pag. 874 e <i>passim</i>
PREMOLI	881 e <i>passim</i>
ROMANO	877, 892, 900, 901, 912
SPIGAROLI	876 e <i>passim</i>
ZACCARI, relatore	870 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Cassano, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Iannelli, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, Piovano e Rossi, sono sostituiti rispettivamente, dai senatori Colleoni, Abbiati Greco Casotti Dolores e Pirastu.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.

FARNETI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme sull'ordinamento scolastico» (1567)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il Presidente del Senato ha accolto la richiesta formulata dalla Commissione il 26 scorso, ed ha deferito il disegno di legge all'esame della Commissione in sede deliberante.

Ricordo che nelle precedenti sedute sono stati approvati in sede redigente, gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; sono stati inoltre approvati singoli commi dell'articolo 6, che resta pertanto ancora da votare nel suo complesso. Anche l'articolo 10 deve essere ancora approvato. Avverto, inoltre, che si è provveduto intanto a redigere la stesura coordinata del testo del disegno di legge, quale risulta dalle modificazioni sin qui accolte.

In tale testo sono state introdotte alcune correzioni di forma sulle quali, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, richiamo l'attenzione della Commissione.

All'articolo 1, nel secondo comma, l'inciso: « per non più di tre materie », rispetto al testo accolto dalla Commissione, è stato spostato dopo le parole: « per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati », essendo necessario chiarire che il limite delle tre materie (che nel testo della Camera non era previsto) è connesso non al possibile oggetto dei corsi (che evidentemente sarà anche di tutte le materie di insegnamento) ma al numero dei corsi cui gli alunni interessati dovranno essere ammessi.

ZACCARI, *relatore*. Mi dichiaro perfettamente d'accordo, questo essendo il sen-

so dell'emendamento proposto e successivamente approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Nel terzo comma, sempre all'articolo 1, dopo le parole: « al termine delle lezioni », è stato aggiunto l'inciso: « ivi comprese quelle di cui al precedente comma ». Con la parola « quelle » si vuol sottintendere, naturalmente, la parola « lezioni ». Tale inciso è stato aggiunto al fine di evitare dubbi sul punto che la promozione per scrutinio viene decisa al termine dei corsi integrativi, e non precedentemente.

ZACCARI, *relatore*. Anche tale inciso interpreta correttamente il senso della norma: gli scrutini dovranno infatti concludere sia le lezioni ordinarie, sia i corsi integrativi.

PRESIDENTE. L'articolo 1, nel testo coordinato, risulta pertanto così formulato:

Art. 1.

Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il periodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri, e gli esami di riparazione, nonché quelli di seconda sessione, sono soppressi.

Fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, nelle scuole e negli istituti di istruzione di detto grado si svolgono, prima degli scrutini finali, corsi di lezioni integrative per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, per non più di tre materie, con motivata deliberazione del consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 4, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, ivi comprese quelle di cui al precedente comma, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende noto all'alunno le motivazioni del giudizio.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norma di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonchè per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1-bis, risultante da un emendamento del senatore Limoni, sostitutivo del testo del secondo comma dell'articolo 1, sembra preferibile, per ragioni di connessione delle materie, la sua collocazione dopo l'articolo 4 del testo trasmesso dalla Camera: diventerà l'articolo 6 del testo coordinato.

Nel testo del secondo comma dell'articolo 1-ter è stato introdotto, per completezza del dispositivo, anche un riferimento allo scrutinio finale, analogamente a quello contenuto nell'articolo 19, lettera e) del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 (« esclusione della promozione senza esame o dalla sessione di primo esame »), al quale la norma fa tacito rinvio.

L'articolo, che nella stesura coordinata diviene articolo 2, risulta quindi così formulato:

Art. 2.

Limitatamente all'anno scolastico 1970-71, gli studenti delle scuole private e quelli delle scuole serali per lavoratori fruiscono di due sessioni di esame, estiva ed autunnale.

Alla sessione autunnale predetta sono ammessi anche coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla promozione senza esame o dalla prima sessione di esame.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, usufruiranno di una sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.

Possono comunque fruire di tale sessione coloro che, per comprovati motivi di salute o altri motivi di documentato impedimento, non abbiano potuto sostenere, in tutto o in

parte, le prove di esame nella ordinaria sessione unica.

Z A C C A R I , *relatore*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 2 del testo accolto dalla Commissione non vi è altra osservazione da fare se non che diviene, nel testo coordinato, articolo 3.

L'articolo 3 del testo accolto dalla Commissione nella stesura coordinata diviene articolo 4, e risulta così formulato:

Art. 4.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalle classi prima e seconda, e dalle classi terza, quarta e quinta elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

Laddove il numero degli insegnanti lo richieda, i provveditori agli studi possono consentire, nel medesimo plesso, l'istituzione di due distinti consigli per lo stesso ciclo didattico; essi possono inoltre assegnare gli insegnanti di plessi scolastici isolati o costituiti da un limitato numero di classi al corrispondente consiglio di ciclo di altro plesso.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione di singoli alunni dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione

scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

Nella scuola elementare l'esame per l'ammissione al secondo ciclo è soppresso; il passaggio dalla seconda alla terza classe ha luogo con un unico scrutinio finale.

Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, l'alunno può essere escluso dalla frequenza della classe successiva nella medesima scuola media, per inidoneità nelle materie musicali, accertata e motivata dal consiglio di classe. L'alunno stesso è, in tal caso, ammesso a frequentare la menzionata classe in una scuola media ordinaria.

L'unità didattica di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o altra causa prevista dalla legge. L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia deve essere impartito pertanto dallo stesso insegnante nella singola classe per la durata dell'intero ciclo della scuola media.

Sull'articolo 4 del testo della Commissione non vi sono particolari osservazioni: nel testo coordinato diventa articolo 5.

Dopo l'articolo 5 del testo coordinato viene inserito l'articolo 1-bis del testo accolto dalla Commissione che, come si è detto, diviene articolo 6.

L'articolo 5 del testo accolto dalla Commissione diventa pertanto articolo 7.

Quanto all'articolo 6 del testo della Commissione, nella stesura coordinata del secondo capoverso del primo comma (risultante dall'approvazione dell'emendamento dei senatori Papa e altri) nel coordinamento è stato tenuto presente:

1) che il vigente disposto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 9, conferisce già alla maturità tecnica valore di titolo abilitante all'esercizio della professione (articolo 1, terzo comma);

2) che il testo dello stesso disegno di legge in esame che, all'articolo 8 (testo approvato dalla Camera), reca già la disposizione abrogatrice delle norme in contrasto.

Inoltre, al terzo comma, la norma (risultante dall'emendamento del senatore Codignola) che eleva a diciannove anni l'età per l'ammissione agli esami di maturità è stata introdotta, non come emendamento del testo del decreto, ma come norma propria del provvedimento in esame, a causa della specifica decorrenza (dal prossimo anno scolastico) della sua applicazione. Analogamente, per quanto concerne il quarto ed ultimo comma dell'articolo 8, circa la norma (dall'emendamento del senatore Dinario) per l'ammissione agli esami intermedi.

In questo comma, inoltre, è sembrato più opportuno richiamare gli esami di cui la disposizione tratta, anzichè con l'espressione « esami intermedi dei corsi », che potrebbe portare all'esclusione di qualche esame non ritenuto « intermedio » (ma, per esempio, iniziale, come sono gli esami di ammissione; o finale, a conclusione di un ciclo di studi che non preveda l'esame di maturità come esame finale), con l'espressione che procede, per esclusione, con il richiamare tutti gli esami, oltre quello di licenza media, non compresi fra quelli di maturità.

Infine è sembrato che fosse nello spirito della norma — in virtù della quale tutti gli ultradiciannovenni saranno ammessi agli esami in questione — precisare che detti esami potranno essere sostenuti non solo da chi abbia adempiuto all'obbligo scolastico (e quindi sia in possesso di diploma di scuola media), ma anche da chi sia stato prosciolto dall'obbligo stesso, e cioè abbia regolarmente frequentato pur senza ottenere il diploma.

L'articolo, che nel testo coordinato è diventato articolo 8, risulta pertanto così formulato:

Art. 8.

La disposizioni contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno ad applicarsi, sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'ordinamen-

to della scuola secondaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto magistrale, ovvero nell'istituto tecnico, abilita, rispettivamente, a tutti gli effetti, all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare e all'esercizio della professione confermando il diritto all'iscrizione nell'albo professionale ».

All'articolo 6, il primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministro entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati; per gli istituti tecnici, fra le materie indicate dal Ministro, almeno tre devono riguardare discipline qualificanti ai fini dell'esercizio della professione per cui viene rilasciato il titolo abilitante ».

Per gli alunni che devono sostenere gli esami di licenza media o di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine trenta giorni prima degli scrutini finali; durante tale periodo si tengono lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione degli esami. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione vengono determinati i relativi termini e le modalità di attuazione.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, è elevata al diciannovesimo anno l'età richiesta per l'ammissione agli esami di maturità, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 9 del 1969, quale risulta modificato dalla citata legge n. 119 dello stesso anno.

Ugualmente a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e dimostri di essere stato prosciolto dall'obbligo scolastico e di avervi adempiuto, può chiedere di essere ammesso a sostenere, rispet-

tivamente, gli esami di licenza della scuola media e gli altri esami non considerati dai precedenti commi del presente articolo.

Di tale articolo, come gli onorevoli senatori ricordano, deve essere ancora effettuata la votazione finale.

Circa gli articoli successivi non vi sono particolari osservazioni, a parte quella relativa alla numerazione: l'articolo 7 del testo della Commissione diventerà 9, l'articolo 8 diventerà 10 e l'articolo 9 diventerà 11.

Preciso solo che nel primo comma dell'articolo 9 l'espressione: « precedenti disposizioni » è stata sostituita con la seguente, tecnicamente più corretta: « disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 10 del testo trasmesso dalla Camera deve essere ancora messo ai voti.

ZACCARI, relatore. Sono dell'avviso che il testo dell'articolo 8 della stesura coordinata chiarisca esattamente la volontà del legislatore.

PAPA. Concordiamo anche noi con la stesura coordinata. Preferiremmo peraltro che, nell'articolo 8, nel capoverso recante la nuova stesura del comma terzo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 1969 anziché « conferendo » si dicesse: « e conferisce ».

Riterremo poi opportuno che nel testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge si dicesse ancora: « Ministero » e non: « Ministro », come nella stesura in esame.

PRESENTE. Se non si fanno osservazioni relativamente alle proposte del senatore Papa, così resta stabilito.

IANNELLI. Un chiarimento in ordine alla norma del primo comma dell'articolo 4, che non è chiara.

Si legge: « La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalle classi prima e seconda, e dalle classi terza, quarta e quinta elementare, e uno di istru-

zione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media ».

La scuola elementare non è costituita già da un unico ciclo?

ZACCARI, *relatore*. No, si compone di due cicli: il primo costituito dalle classi prima e seconda; il secondo dalle classi terza, quarta e quinta. Seguirà ora il terzo ciclo della scuola dell'obbligo, costituito dalle tre classi della scuola media.

IANNELLI. Intanto aboliamo gli esami in quanto consideriamo unico il ciclo!

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'argomento è stato ampiamente dibattuto e, seppure la logica vorrebbe che ogni ciclo ci concludesse con l'esame, considerata la particolare situazione dei bambini delle scuole elementari, per cui l'esame risulterebbe come fatto esterno, abbiamo ritenuto di definire il ciclo della scuola elementare con uno scrutinio. Mentre, infatti, un ciclo unico non origina — tranne casi eccezionali — selezioni nel suo interno, nella fattispecie tale selezione esiste in quanto c'è uno scrutinio.

D'altro canto se volessimo fare un ciclo unico della scuola elementare, bisognerebbe fare un discorso molto approfondito, ma per questo non ritengo la sede ed il momento i più opportuni.

CODIGNOLA. Nel settimo comma dell'articolo 4, è detto: « L'unità didattica di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni », eccetera. Il successivo periodo prosegue: « L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia deve essere impartito pertanto dallo stesso insegnante nella singola classe per la durata dell'intero ciclo della scuola media ».

Propongo di aggiungere, dopo le parole « impartito pertanto », la seguente altra: « congiuntamente ». A mio avviso, solo così sarà possibile togliere qualunque dubbio circa lo scopo prefissoci con tale comma.

PRESIDENTE. Forse, senatore Codignola, neppure l'avverbio « congiuntamente » soddisfa appieno l'esigenza...

FALCUCCI. Diciamo « dal medesimo insegnante nella stessa classe ».

CODIGNOLA. Meglio: « dell'intero ciclo è affidato al medesimo insegnante ».

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. È una dizione che può essere accolta.

CODIGNOLA. Nel penultimo comma dell'articolo 6, che diviene articolo 8, bisognerebbe precisare poi che l'ammissione agli esami può essere chiesta anche da coloro nei confronti dei quali sia intercorso, fra licenza di scuola media e l'esame di maturità, un intervallo di tempo pari alla durata del medesimo corso di studi. Infatti, potrebbe avvenire che dal conseguimento della licenza di scuola media siano decorsi cinque anni senza che l'interessato abbia raggiunto il diciannovesimo anno di età: in questo caso perderebbe degli anni prima di poter sostenere l'esame di maturità. Ecco allora la necessità di garantirci che, qualora vi siano situazioni pregresse, un giovane che pervenga, poniamo al diciottesimo anno di età, nella condizione di aver potuto frequentare le scuole secondarie superiori per cinque anni, possa essere ammesso a sostenere comunque gli esami di maturità. Del resto questa era la formula proposta dalla commissione ministeriale di cui dicevo sabato scorso.

CINCIARI RODANO. Invece della complicata espressione « intervallo di tempo pari alla durata del medesimo corso di studi », non sarebbe meglio dire: « cinque anni »?

FARNETI. Non è la stessa cosa; non tutti i corsi medi superiori sono di cinque anni: per esempio quelli dell'istituto magistrale sono di quattro anni.

Vorrei piuttosto porre una domanda all'onorevole Ministro. Abbiamo soppresso gli esami di riparazione e la seconda sessione. Oggi, come è noto, uno studente di istituto professionale che voglia passare al corrispondente istituto tecnico sostiene alcuni esami integrativi, che normalmente vengono

effettuati nella seconda sessione, cioè praticamente a settembre-ottobre, anche perchè ovviamente egli deve prima attendere l'esito degli scrutini. Con la nuova disposizione permane o no la possibilità di sostenere questi esami integrativi nello stesso periodo, ossia a settembre-ottobre? È importante chiarire il dubbio in quanto negli istituti professionali vi sono e vi saranno diversi studenti che, concluso il terzo anno, intendono passare al quarto anno di un corrispondente istituto tecnico e, quindi, devono sostenere i relativi esami integrativi, che normalmente vengono dati a settembre-ottobre. Era per questo motivo che avevamo proposto la generalizzazione dei due corsi sperimentali negli istituti professionali, proposta che peraltro non è stata accolta.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ritengo di sì, in quanto nel caso specifico si tratta non tanto di esami di riparazione nè di seconda sessione, quanto di esami integrativi.

FARNETI. Ho sollevato la questione in quanto il competente direttore generale del Ministero della pubblica istruzione ha messo in dubbio che tali esami di integrazione possano ancora essere sostenuti a settembre-ottobre.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Credo sia pacifico che gli esami di integrazione possano continuare ad essere tenuti nei mesi di settembre o di ottobre, perchè con le nuove disposizioni si sopprimono solo gli esami di riparazione e quelli della seconda sessione, e una « seconda » sessione non può non esservi evidentemente senza una « prima » sessione. Quindi gli esami integrativi non possono essere fatti comunque rientrare nè nel caso di quelli di riparazione nè di quelli della seconda sessione.

LIMONI. Io ho i miei dubbi che gli esami integrativi possano essere ancora tenuti a settembre-ottobre. Potranno essere dati senz'altro nella prima sessione in quanto con la nuova legge nessun tipo di esame di

tale sessione viene abolito; non così per la seconda sessione, che è praticamente soppressa, salvo che per talune ben precisate categorie. Se vogliamo che anche gli esami di integrazione possano sicuramente essere sostenuti a settembre-ottobre, cioè nella seconda sessione, penso che dobbiamo dirlo chiaramente.

BONAZZOLA RUHL. Aggiungiamo la precisazione là dove si parla di privatisti.

CINCIARI RODANO. Gli esami integrativi come venivano considerati: alla stregua di quelli di riparazione o a sè stanti? Indubbiamente a sè stanti. Basterà allora dire che in ordine ad essi nulla viene innovato.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Per eliminare ogni dubbio potremmo aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 1, un comma in cui si dica: « Nulla è innovato per quanto riguarda gli esami integrativi di passaggio da un tipo di scuola ad un altro ».

CODIGNOLA. Sarebbe meglio inserire la precisazione nell'articolo 2.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 2 prevede le eccezioni alle disposizioni dell'articolo 1, mentre la conservazione funzionale della sessione integrativa non rappresenterebbe un'eccezione.

ZACCARI, *relatore*. Che cosa significa « nulla è innovato »? Evidentemente che per gli esami di cui si parla rimarranno le due sessioni; ma ciò non corrisponde alla *ratio* che sembra ispirare il provvedimento in esame.

CODIGNOLA. Bisogna stabilire che gli esami integrativi di passaggio potranno essere sostenuti in unica sessione, estiva o autunnale.

ZACCARI, *relatore*. Per risolvere il problema, propongo che sia accolta la se-

guente norma aggiuntiva: « Gli esami di integrazione per il passaggio da un tipo d'istituto ad un altro si svolgono in una sola sessione, da tenersi sia in periodo estivo sia in periodo autunnale. »

PRESIDENTE. Metto ai voti la norma aggiuntiva ora proposta dal relatore Zaccari.

(*E approvata.*)

CINCIARI RODANO. Desidero avere dall'onorevole Ministro un chiarimento circa un quesito prospettato da alcuni insegnanti. Con l'istituzione dei corsi integrativi di giugno, il lavoro dei docenti verrà prolungato anche prima dell'approvazione del nuovo stato giuridico; ma, poichè per certi aspetti rimane in vigore anche la sessione autunnale, gli insegnanti saranno convocati dai presidi già ai primi di settembre per la riunione preparatoria. A me non pare che gli insegnanti di tutti i corsi debbano tornare al lavoro all'inizio di settembre, ma vorrei comunque che il Ministro ci fornisse chiarimenti in proposito.

SPIGAROLI. Abbiamo stabilito di lasciare al Ministro la decisione in ordine all'andata di inizio e di conclusione delle lezioni. Per quanto concerne gli esami autunnali, questo anno essi saranno aperti anche ai privatisti, e successivamente solo agli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Pare evidente che, dato il limitato numero di candidati, sarà sufficiente impegnare nelle commissioni pochissimi insegnamenti. È un compito che verrà assolto a turno.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Si tratta di esami che riguardano un numero assai limitato di studenti e che quindi impegneranno un modesto numero di professori. Con l'ordinanza stabiliremo tutte le varie modalità.

CINCIARI RODANO. All'articolo 1 è stabilito che, limitatamente alla scuola secondaria superiore, prima degli scrutini finali si svolgano corsi di lezioni integrative;

successivamente, all'articolo 8, per quanto riguarda la scuola media, è detto solo che per la terza classe le lezioni ordinarie avranno termine trenta giorni prima degli scrutini finali e che durante tale periodo si terranno lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Con l'articolo 8 si è stabilito che le lezioni ordinarie, per gli alunni che devono sostenere gli esami di licenza media o di maturità, abbiano termine trenta giorni prima degli scrutini finali e che in questo mese si tengano esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami. Verso la fine di giugno, quindi, si terranno gli esami. Questo anno, però, gli esami di maturità avranno luogo i primi di luglio, perchè gli studenti giustamente hanno richiesto che venga mantenuta la stessa data dell'anno scorso. Pertanto gli esami di terza media inizieranno un mese dopo la fine delle lezioni ordinarie, quelli di maturità il 1° luglio.

CINCIARI RODANO. Per quanto riguarda le medie, la prima e la seconda classe terranno perciò scuola regolarmente, mentre contemporaneamente gli alunni della terza frequenteranno questi corsi di preparazione.

FARNETTI. Però nel testo del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare non sono previsti i corsi integrativi per la scuola media, mentre nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati erano previsti corsi sussidiari nell'ambito del doposcuola.

ZACCARI, relatore. La Commissione ha inteso inserire questo concetto nell'ultimo comma dell'articolo 1, nell'espressione: « assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico ».

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Mentre nel testo approvato dalla Camera dei deputati il criterio di una integrazione delle lezioni durante l'anno scolastico era stato unificato con il criterio di com-

pensare in un qualche modo l'abolizione della sessione autunnale, in questa sede i due concetti sono stati distinti: una cosa sarà il fatto integrativo con cui si compenserà l'abolizione dell'esame di riparazione, fatto che viene realizzato con un certo periodo di lezioni pubbliche sostitutive delle lezioni private che l'esame di riparazione avrebbe comportato; altra cosa sarà la integrazione che, svolta durante l'anno scolastico, risponderà ad una logica visione, non di compensazione, ma di sviluppo di una scuola che deve puntare al tempo pieno. Le modalità per questa integrazione sono lasciate, secondo quanto stabilito nel disegno di legge, alle determinazioni che verranno assunte in sede di ordinanza ministeriale, perchè in questo momento non siamo in grado di organizzare istituzionalmente questi corsi integrativi, per le implicazioni che vi sono connesse sul piano finanziario.

Avendo definito la scuola media come unico ciclo didattico, non vi è ragione di istituire corsi compensativi per l'abolizione dell'esame di riparazione; per la scuola media esiste invece il problema di cominciare ad avviare, nelle forme in cui è per il momento possibile, la tendenza al tempo pieno.

FARNETI. Alla luce di quanto sopra precisato dall'onorevole Ministro, mi parrebbe opportuno stabilire in modo esplicito quanto segue: « L'ordinanza ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 riguarda le scuole di ogni ordine e grado ».

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non mi pare che possano sorgere dubbi, ma comunque mi dichiaro favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Ariella Farneti, facendo presente che esso alla fine andrà integrato, ad evitare dubbi interpretativi, con le seguenti parole: « con esclusione delle università ».

(È approvato).

ROMANO. Se tale questione è risolta, desidero intervenire sull'emendamento

aggiuntivo proposto dal senatore Codignola al penultimo comma dell'articolo 8. A mio giudizio, la proposta crea alcuni problemi. Una norma secondo cui l'ammissione agli esami possa essere richiesta « anche da coloro nei confronti dei quali sia intercorso, fra il conseguimento della licenza di scuola media e l'esame di maturità che chiedono di sostenere, un intervallo di tempo pari alla durata del corrispondente corso di studi », aveva senso nel testo precedente, giacchè riguarda non gli alunni iscritti e regolarmente frequentanti, ma esclusivamente i privatisti. Inserirlo ora, dopo che si è già stabilito che, « a decorrere dall'anno scolastico 1971-1972 è elevata al diciannovesimo anno l'età richiesta per l'ammissione agli esami di maturità ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 9 del 1969, quale risulta modificato dalla citata legge n. 119 dello stesso anno », significa in pratica negare ad uno studente interno di 18 anni che abbia saltato una classe la possibilità di sostenere gli esami di maturità.

CODIGNOLA. Basterebbe precisare che la norma si applica agli studenti privatisti.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Per la verità, c'è il richiamo all'articolo 3 del decreto-legge n. 9, il cui testo risulterebbe in pratica così modificato: qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico (abbia, cioè, superato l'esame della scuola media) o ne sia stato prosciolto può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità.

ROMANO. Nel testo originario del suo emendamento aggiuntivo, il senatore Codignola si limitava ai privatisti; diceva infatti: « qualsiasi cittadino che non sia iscritto a scuole secondarie di secondo grado e che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età ». A mio giudizio, occorre mantenere tale formulazione proprio per evitare che l'alunno interno di una scuola pubblica o privata che non abbia compiuto il diciannovesi-

mo anno di età perchè ha saltato una classe, non possa sostenere gli esami di maturità.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. La cosa mi sembra abbastanza pacifica giacchè l'articolo 3 del decreto-legge n. 9 del 1969 fa riferimento appunto a coloro che non sono iscritti all'anno in corso, ed il penultimo comma dell'articolo 8 reca appunto la precisazione che la norma è dettata « ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge ». Ad ogni modo, non sussiste problema ed il Governo non si oppone a modificare il testo del penultimo comma.

C O D I G N O L A . L'intero penultimo comma potrebbe essere, allora, così formulato: « A decorrere dall'anno scolastico 1971-1972 qualsiasi cittadino che non sia iscritto a scuole secondarie di secondo grado e che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età può chiedere di essere ammesso agli esami di maturità se sia in possesso almeno della licenza media o di titolo equipollente. L'ammissione agli esami può essere chiesta anche da coloro nei confronti dei quali sia intercorso, fra il conseguimento della licenza di scuola media e l'esame di maturità che chiedono di sostenere, un intervallo di tempo pari alla durata del corrispondente corso di studi ».

P A P A . Non posso non formulare alcune riserve sulla seconda parte del nuovo testo proposto dal senatore Codignola, il quale dovrebbe prevedere una casistica più ampia. Pensiamo all'ipotesi di un giovane che abbia frequentato con profitto le varie classi superiori ed anzi abbia saltato una classe, abbreviando così per proprio merito la durata degli studi. Se per una qualsiasi ragione — ad esempio una malattia — egli non può poi frequentare regolarmente l'ultimo anno, dovrà attendere il compimento del quinto anno dalla data del conseguimento della licenza media per poter sostenere l'esame di maturità. Una simile soluzione non mi pare equa.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Evidentemente non è possibile prevedere tutti i casi!

P A P A . Tuttavia, in base all'attuale legislazione al giovane sarebbe consentito sostenere regolarmente gli esami: così egli non sarebbe costretto a perdere quanto ha guadagnato per proprio merito.

I A N N E L L I . Bisognerà trovare una formula che esprima questo concetto.

P A P A . Facciamo il caso di un giovane che abbia conseguito la licenza media a tredici anni; frequenta il ginnasio e poi il liceo: nel corso dei cinque anni può saltare una classe, ma poi non frequenta l'ultima classe di liceo per malattia o per altro; in tal caso dalla licenza media sono trascorsi quattro anni e non cinque, giacchè l'allievo ha saltato un anno. Questo studente non dovrebbe poter fare l'esame?

P R E S I D E N T E . Ma si tratta veramente di un caso limite!

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. È un caso proprio particolarissimo.

C O D I G N O L A . Questa questione dei diciannove anni è importantissima: mette in difficoltà la scuola.

S P I G A R O L I . Quello indicato dal collega Papa è un caso interessante, ma ce ne sono altri ugualmente interessanti.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Se non tocchiamo questa materia, allora resta tutto così com'è; ma se la tocchiamo — e l'abbiamo toccata elevando a diciannove gli anni necessari perchè i privatisti siano ammessi agli esami — è chiaro che si potrà presentare qualche sporadico inconveniente. L'importante è che noi ci facciamo carico di dipanare le possibili grosse questioni: e a me pare che il sistema escogitato — chiarendo che deve trattarsi di giovani non iscritti alla scuola che in ogni

caso, passati cinque anni dalla licenza media, potranno sostenere l'esame di maturità anche non avendo compiuto diciannove anni — risolva le grosse questioni che si possono presentare. Può anche accadere che sorga qualche caso particolarissimo, come quello prospettato dal senatore Papa, e probabilmente anche altri: ma non vedo oggi come si possano risolvere. Lasciamo fermo il sistema escogitato; poi si vedrà.

BERTOLA. Risolvere il caso prospettato dal collega Papa non è difficile. Basta fare in questo modo: invece di partire dalla scuola media per calcolare gli anni, si parta dall'ultimo esame o scrutinio superato, e così si risolve. Si può integrare in questo senso l'emendamento del senatore Codignola.

MISASSI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo sul concetto espresso dal senatore Bertola. Possiamo rimandare al coordinamento la stesura definitiva della formula.

IANNELLI. Ma uno studente che abbia frequentato quattro anni di liceo, alla fine del quarto anno, non potrebbe sostenere l'esame di maturità.

MISASSI, *ministro della pubblica istruzione*. Per quelli che continuano ad andare a scuola, resta il sistema attuale: per essi non si pone il problema. È per quelli che non sono iscritti alla scuola, cioè per gli esterni, che si fissa il limite dei diciannove anni. Si fa una eccezione e l'eccezione è che se dalla licenza media o da altro titolo di idoneità conseguito è trascorso, fino al momento dell'esame di maturità, un periodo di tempo eguale a quello necessario per sostenere l'esame di maturità ove l'interessato fosse stato iscritto, allora la sua età può anche essere minore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Codignola nella seguente stesura, coordinata con la parte già accolta del penultimo comma dell'articolo 8,

e modificata nel senso suggerito dal senatore Bertola:

« A modifica di quanto disposto dalle vigenti norme con decorrenza dall'anno scolastico 1971-1972, può chiedere di essere ammesso a sostenere gli esami di maturità qualsiasi cittadino che dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, a condizione che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e che non sia iscritto a scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. L'ammissione ai predetti esami, inoltre, può essere chiesta anche da coloro i quali abbiano conseguito la licenza della scuola media o l'idoneità a classi intermedie delle scuole e degli istituti del grado secondario, da tanti anni, quanti sono richiesti per il compimento dell'ordinario corso dei relativi studi ai fini dell'ammissione alla maturità medesima ».

(*E approvato*).

IANNELLI. Nel primo comma dell'articolo 2 è stabilito che: « Limitatamente all'anno scolastico 1970-71, gli studenti delle scuole private e quelli delle scuole serali per lavoratori fruiscono di due sessioni di esame, estiva ed autunnale ». Mi sembrerebbe opportuna una correzione di forma; alle parole: « gli studenti delle scuole private », dovrebbero essere sostituite le seguenti: « i candidati esterni ». Ciò perchè è possibile che non tutti coloro i quali si presentano alla sessione di esame abbiano frequentato un corso di scuola privata.

MISASSI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo spirito del comma è infatti quello espresso dal senatore Iannelli. Conseguentemente il Governo è disposto ad accettare senz'altro il suo suggerimento.

IANNELLI. Alla fine dello stesso comma dovrebbe inoltre essere chiarito che gli esami di cui si tratta sono quelli « per il conseguimento della promozione alla classe superiore nell'ambito di ciascun ciclo didattico ». Dobbiamo ricordare che nel successivo articolo 8, in cui sono prorogate le

disposizioni della « legge Sullo »: questa, nel riordinare gli esami per la scuola media e per la maturità, ha unificato tali sessioni d'esame. Quindi siamo nell'ambito degli esami per le classi intermedie.

Z A C C A R I , *relatore*. A parte naturalmente la normativa sui cicli nella scuola dell'obbligo: elementare e media.

I A N N E L L I . Senza dubbio. È necessario chiarire dunque, nell'articolo in esame, che sono salve le disposizioni dell'articolo 8, altrimenti potrebbero sorgere equivoci. Bisognerebbe cioè specificare che sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Anche il secondo comma dell'articolo 2 andrebbe modificato. Dovrebbe essere stabilito che alla sessione autunnale di cui al primo comma saranno ammessi anche coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dai corsi scolastici all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1971-71 e i candidati esterni, i quali per comprovati motivi di salute o altro motivo di documentato impedimento, non abbiano sostenuto le prove di esame della sessione estiva.

L'attuale secondo comma dell'articolo 2 crea delle preoccupazioni, a mio avviso, di carattere interpretativo. In primo luogo non si capisce cosa voglia dire « coloro che siano stati esclusi dalla promozione senza esame o dalla prima sessione di esame ».

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, come ho detto all'inizio, la norma riproduce quasi alla lettera la dizione dell'articolo 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, attualmente in vigore!

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a varare una legge che elimina gli esami e in questo comma parliamo di studenti « esclusi dalla promozione senza esame »! In questo modo creiamo un'ambiguità interpretativa. A mio avviso, cioè, è un controsenso parlare di promozione senza esame, al momento in cui gli esami si vogliono abolire!

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Iannelli, l'espressione « promozione senza esami » indica la promozione con scrutinio; esiste pur sempre, poi, la promozione con esami — licenza media e maturità — che è quella della conclusione di un ciclo. Ecco perchè è usata la dizione « dalla promozione senza esami o dalla prima sessione di esame ».

I A N N E L L I . A questo punto, però, sorge la questione della limitazione nel tempo. Come si procederà negli anni futuri?

S P I G A R O L I . Il problema verrà risolto nel momento in cui cambieremo le norme disciplinari: tale provvedimento dovrà essere esteso a tutti gli anni scolastici.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. A mio avviso salvo ritocchi formali, la norma di cui al primo comma con la sua attuale limitazione all'anno scolastico 1970-1971 va mantenuta. Quanto ai problemi di forma, il secondo comma potrebbe diventare l'ultimo dell'intero articolo, mentre l'attuale quarto comma dovrebbe essere così modificato: « Possono comunque usufruire di una sessione autunnale coloro che, per motivi di salute... ».

C O D I G N O L A . Bisogna ammettere anche l'ipotesi di coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Noi abbiamo immaginato di emanare una norma transitoria in attesa della riforma generale. Giustamente il senatore Spigaroli obietta che quando modificheremo le norme disciplinari, si avranno anche conseguenze sul sistema degli esami. Perciò, fin quando resta in vigore l'attuale sistema disciplinare, dobbiamo prevedere lo spostamento a ottobre degli esami come finora previsti.

Quindi, riassumendo: c'è una situazione per i privatisti che va limitata a quest'anno; c'è una situazione per gli studenti lavoratori che prenderà l'avvio dal 1971-1972; c'è una situazione che permane per coloro

che hanno subito sanzioni disciplinari e per gli ammalati. Perchè i concetti siano chiari sarebbero opportune alcune correzioni formali e l'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

« Possono fruire di una sessione autunnale coloro che, per comprovati motivi di salute o altri motivi di documentato impedimento, non abbiano potuto sostenere, in tutto o in parte, le prove di esame nella ordinaria sessione unica.

A tale sessione autunnale sono ammessi anche coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla promozione senza esame o dalla prima sessione di esame.

Limitatamente all'anno scolastico 1970-71, fermo restando quanto stabilito, per gli esami di licenza della scuola media e di maturità, dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno a fruire delle due sessioni di esame, estiva e autunnale, i candidati esterni e quelli delle scuole serali per lavoratori, statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

Salvo quanto disposto dai primi due commi del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, usufruiranno di una sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo nel testo coordinato di cui è stata data lettura.

(È approvato).

I A N N E L L I . Anche sull'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 4 del testo coordinato ritengo opportuno qualche ritocco. Proporrei di modificare il testo nei seguenti termini: « In tutte le classi della scuola media e per la durata dell'intero ciclo l'insegnamento dell'italiano non può essere disgiunto dagli insegnamenti della storia, della geografia e dell'educazione civica ».

C O D I G N O L A . Indubbiamente la norma vuol esprimere tale concetto; forse

un'altra forma ancora sarebbe preferibile. Per esempio: « L'insegnamento dell'italiano, della storia e della geografia nelle singole classi e per la durata dell'intero ciclo della scuola media è affidato al medesimo insegnante ».

I A N N E L L I . Anche l'educazione civica va collegata con l'italiano, la storia e la geografia.

P R E S I D E N T E . E la questione dell'insegnamento di latino?

C O D I G N O L A . È a parte.

F A L C U C C I . Oltre alla disposizione proposta dal senatore Iannelli, occorrerà anche introdurre il principio che un insegnante non possa essere trasferito se non a conclusione del ciclo.

P R E M O L I . Sul principio del ciclo sono totalmente consenziente perchè mi sembra una visione moderna, soltanto dubbio della sua importanza dal punto di vista pedagogico.

P R E S I D E N T E . Gli studenti corrono il rischio di trovarsi molto bene se l'insegnante è bravo, molto male se non lo è.

F A L C U C C I . Non vi è ciclo effettivo se non vi è continuità didattica. Perciò in sede di ordinamento giuridico occorrerà prevedere che i trasferimenti avvengano senza interrompere i cicli.

S P I G A R O L I . Da un punto di vista organizzativo, come avverrebbe la distribuzione degli orari di lezione?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Non sono in grado di rispondere nei dettagli; il problema è stato studiato dalla competente direzione generale, ed in tale sede si è pervenuti alla conclusione che per le quattro discipline indicate (italiano, storia, educazione civica e geografia) la continuità dell'insegnamento è possibile; la formulazione della norma dovrà essere quella suggerita dal senatore Codignola.

CODIGNOLA. L'ultimo comma dell'articolo 4 dovrebbe essere così riformulato:

« L'unità didattica di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso. L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia nella singola classe, per la durata dell'intero ciclo della scuola media, è affidata a medesimo insegnante. Sono fatti salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o altra causa prevista dalla legge ».

SPIGAROLI. La dizione « unità didattica di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante sino al termine del ciclo stesso » è estremamente impegnativa, rigida. Non so se tale norma nella realtà sarà veramente applicabile. Ritengo perciò che per le altre discipline dovremo aggiungere le parole « in linea di massima », lasciando invece inalterata la seconda parte, riguardante l'insegnamento dell'italiano, della storia, della geografia e della educazione civica. Voi sapete che per certi insegnamenti, quali l'educazione artistica e tecnica, per esempio, l'insegnamento è fatto ricorrendo ai cosiddetti « spezzoni » d'orario.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Quello che deve prevalere e di cui ci dobbiamo soprattutto preoccupare è l'interesse dello studente. Quindi, fatti salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimenti o altre cause previste dalla legge, sarebbe preferibile fissare una norma precisa.

PRESIDENTE. Potremmo aggiungere, nel primo periodo, dopo la parola « conservando » le altre: « di norma ».

PREMOLI. Aggiungendo le parole « di norma » nel primo periodo, quello riguardante le varie discipline in generale, il secondo periodo, che si riferisce all'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educa-

zione civica e della geografia, diventa pleonastico.

CODIGNOLA. Per le quattro materie indicate nel secondo periodo il medesimo insegnante non può essere soltanto « conservato di norma », ma « deve essere conservato ». Sono due cose diverse.

BALDINI. All'articolo 4, là dove si dice « unità didattica », si dovrebbe invece dire « unità d'insegnamento », perchè si parla di ciclo didattico; altrimenti, si potrebbe anche dire « la continuità didattica di ogni ciclo ».

IANNELLI. È giustissima l'osservazione del senatore Baldini.

PRESIDENTE. Tenendo presenti le varie indicazioni fornite, l'ultimo comma dell'articolo 4 andrebbe così riformulato:

« La continuità didattica di ogni ciclo è assicurata, di norma, anche conservando agli alunni, per le varie discipline, il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso. L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia, nella singola classe, per la durata dell'intero ciclo della scuola media, è affidato al medesimo insegnante. Sono fatti salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o altra causa prevista dalla legge ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la nuova formulazione del comma.

(È approvata).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 nel nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo alle altre questioni lasciate in sospeso. L'onorevole Codignola nella precedente seduta aveva affacciato alcuni problemi senza presentare peraltro proposte formali.

CODIGNOLA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione in primo luogo sul fatto che per i corsi integrativi la

formula usata dall'articolo 1, primo comma, è talmente vaga da non stabilire neanche il calendario e da rendere, sembrerebbe, abbastanza permanente — nonostante il termine tassativo contenuto nella disposizione, che limita l'applicazione della norma « fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore » — il sistema proposto del corso di recupero. Quindi è veramente una soluzione molto grave, come ho sottolineato nella precedente seduta. Credo che in merito siano giunte proteste unanimi.

Non voglio tornare ora su una questione già decisa anche se — ripeto — a mio giudizio è stata decisa in modo insoddisfacente, ma domando agli onorevoli colleghi se non sia il caso di aggiungere una norma che lasci aperta la questione, con scadenza ragionevolmente prossima, collegata all'attuazione dello stato giuridico; in sostanza, cioè, io chiedo che si faccia capire che le norme contenute nei commi secondo e quarto dell'articolo 1 si riferiscono all'immediato futuro, ma che con l'attuazione — non « in attesa » — del nuovo stato giuridico saranno determinati definitivamente tanto il calendario scolastico quanto le forme di recupero degli alunni che presentino esigenze di particolare assistenza scolastica.

Si tratterebbe di formulare una norma programmatica dei cui limiti sul piano legislativo mi rendo perfettamente conto, ma che perlomeno servirà a far comprendere che la Commissione è stata avvertita della gravità e della superficialità della decisione presa. Non si può assumere una deliberazione su un punto così importante senza dire qual è esattamente il suo contenuto, su cui finora, in realtà, non è stato deciso nulla: si è detto che i corsi comporteranno un breve periodo di alcune settimane in giugno ma non altro, e questo è un modo di legiferare davvero molto preoccupante. Desidero anzi confermare le dichiarazioni con cui, proprio su questo punto, il nostro Gruppo si è dissociato, pur ribadendo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che per molti aspetti è valido.

Il punto è veramente molto serio. Non vorrei farne una questione politica, ma

converrebbe che la Commissione, nel suo insieme, trovasse una forma (io ne ho indicata una che ho buttato giù senza pretese) con cui si faccia capire che la soluzione è stata presa per ragioni di necessità e solo per quest'anno, e che con l'attuazione dello stato giuridico (che riteniamo possa avvenire l'anno prossimo) la materia sarà meglio studiata.

Sulle proposte riguardanti l'esame di maturità mi riservo di parlarne successivamente.

P R E M O L I . Vorrei associarmi alle preoccupazioni dell'onorevole Codignola. Per molti versi — l'ho detto l'altro giorno — apprezzo lo spirito informatore di questo provvedimento. Non riesco però veramente a capire l'urgenza dei corsi integrativi e la necessità che siano introdotti da quest'anno. Insisto nel ricordare che i corsi in parola dall'altro ramo del Parlamento erano stati spostati dalla fine di giugno al principio di febbraio proprio perchè valessero come tempestiva terapia di recupero; riportati a fine giugno, essi praticamente non assolveranno più al compito per cui erano stati pensati; certo rappresenteranno un tonificante finale, però non hanno più quella stessa ragion d'essere in vista della quale i parlamentari di Montecitorio avevano disposto l'anticipo alla fine di febbraio. Questo è uno dei nodi importanti della questione e la soluzione accolta mette il mio Gruppo nella impossibilità di dare voto favorevole pur con l'apprezzamento per molti degli aspetti e delle innovazioni che il provvedimento contiene.

La questione toccata dall'onorevole Codignola per noi rappresenta un nodo insolubile. Insisto nel dire che veramente non capisco perchè per questa parte la legge non possa diventare operativa dal prossimo settembre, slittando cioè di sei mesi.

P R E S I D E N T E . Le scadenze non lo consentono.

C O D I G N O L A . Io chiedo di farci carico, se possibile, delle critiche che vengono da tutte le parti del Paese.

M I S A S I, *ministro della pubblica istruzione*. Se si vuole, si può precisare che è nostra intenzione trovare un sistema diverso al più presto possibile. Stabilire per legge anche il calendario, invece, mi sembra una cosa strana. Avverto sin d'ora che per quanto concerne la durata dell'anno scolastico, accetterò l'ordine del giorno che è stato presentato da tutti i Gruppi; vorrei che fosse chiaro che nessuno ha intenzione di ridurre la durata dell'anno scolastico (anzi c'è la tendenza ad aumentarla), nè di rendere meno seria la scuola. Però, secondo me, il criterio di lasciare che sia l'ordinanza ministeriale a fissare le varie date, restando ferma una certa fondamentale durata dell'anno scolastico, è un criterio giusto. Vi possono essere, infatti, situazioni particolarissime (le elezioni, per esempio, a parte il fatto banale che, se stabiliamo la data del 15 settembre, quel giorno può capitare di domenica) per cui è bene lasciare una certa elasticità su questo punto.

C O D I G N O L A. Ma nell'articolo 9 abbiamo indicato la data del 15 settembre per quanto riguarda i trasferimenti e le nomine. Di fatto, in modo indiretto, abbiamo stabilito che le lezioni dovranno cominciare il 15 settembre.

P R E M O L I. Per i corsi integrativi non si tratta tanto di una questione di calendario (l'istituto è nuovo e quindi non si può dire se sia preferibile l'anticipo o il ritardo), quanto piuttosto di un problema che tocca veramente l'anima stessa della legge.

Desidero aggiungere, però, una considerazione finale. Ritengo in definitiva poco corretto — e mi si scusi il termine — modificare d'improvviso gli istituti vigenti, a tre quarti di un anno scolastico che gli studenti hanno iniziato secondo certe procedure stabilite dalla legge. Se tutto si risolvesse in una semplice questione di calendario, il problema resterebbe un fatto marginale; qui, invece, si intendono apportare mutamenti sostanziali che incidono nella sua stessa fisionomia dell'anno scolastico.

P R E S I D E N T E. La questione che ora solleva il senatore Premoli ha carattere

pregiudiziale, ma mi sembra che essa sia già stata superata.

S P I G A R O L I. Effettivamente, la questione pregiudiziale è già stata superata; in caso contrario sarebbe forse da ritenersi ideale la soluzione di rinviare ogni mutamento al prossimo anno scolastico. Abbiamo però preso in esame anche gli altri aspetti del problema ed abbiamo così constatato che a questo punto un rinvio avrebbe inevitabilmente conseguenze decisamente negative nell'ambito della scuola. Con ciò mi pare che la particolare questione possa ritenersi chiusa, anche se non sono in grado di stabilire se le indicate reazioni negative siano superiori a quelle positive o viceversa.

Per passare al problema sollevato dal senatore Codignola, debbo dire che la soluzione adottata è provvisoria, essendo destinata ad essere applicata sino all'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore. D'altra parte, il testo approvato dalla Camera era del tutto inapplicabile non soltanto perchè l'anno scolastico è ormai inoltrato, ma anche perchè non sussistono i mezzi finanziari per far fronte agli impegni che comporta.

Quanto alla proposta di adottare la soluzione provvisoria sino a quando non sarà varato lo stato giuridico del personale della scuola, va ricordato che — come sa bene chi ha esperienza in materia — di un nuovo stato giuridico si parla dal lontano 1956, senza che ancora sia possibile prevedere una soluzione a tempo ravvicinato.

A parte tale aspetto, poi, v'è da considerare che l'oggetto del provvedimento in esame non rientra nella materia dello stato giuridico del personale, al quale eventualmente si potrebbe far riferimento soltanto per il finanziamento dei corsi integrativi. Lo stato giuridico, infatti, oltre all'aspetto strettamente normativo attinente ai diritti-doveri del docente ed alle condizioni in cui dovrà svolgersi la sua funzione, toccherà anche l'aspetto economico: il testo del disegno di legge presentato dal Governo faceva riferimento alla legge sullo stato giuridico del personale, appunto perchè nell'ambito di questa, in armonia con i nuovi criteri per

cui a prestazioni di maggiore entità dovrebbero corrispondere proporzionate retribuzioni, si sarebbero potuti stanziare i fondi per i corsi integrativi e per i relativi miglioramenti retributivi.

Mi pare evidente, però, senatore Codignola, che le norme relative alla organizzazione dei corsi costituiscano materia di riforma, non già materia di stato giuridico del personale. Possiamo dunque stabilire anche in questa sede criteri definitivi ed una normativa permanente, riviandone l'attuazione al momento in cui disporremo dei mezzi finanziari necessari; nel frattempo, però, dovremo pur realizzare qualche cosa. Per le ragioni esposte, comunque, convengo anch'io sulla necessità di specificare che i corsi avranno una certa durata: non potranno durare meno di tre settimane.

Il principio va certo affermato, salvo evidentemente a stabilire se in futuro i corsi dovranno essere effettuati in giugno o in settembre...

F A R N E T I . Nell'articolo è detto: « prima degli scrutini finali », quindi possono essere effettuati anche prima di settembre.

S P I G A R O L I . D'accordo. Con un ordine del giorno potrebbero anche essere fissati dei termini e date indicazioni precise su un periodo ragionevole che risulti ovviamente compatibile con tutte le altre esigenze della scuola.

P A P A . E, soprattutto, che sia compatibile con la serietà degli stessi corsi integrativi!

S P I G A R O L I . Al momento attuale non abbiamo i mezzi per poterli attuare diversamente.

P A P A . Senza mezzi finanziari non si può far nulla.

S P I G A R O L I . L'osservazione è giusta; tuttavia, se vogliamo rendere operante uno dei capisaldi, uno dei principi fondamentali del provvedimento in esame — e ta-

le è la soppressione dell'esame autunnale — dobbiamo stabilire anche, con una specie di contrappeso, un'attività scolastica aggiuntiva diretta a compensare in qualche modo l'abolizione degli esami di riparazione. L'ideale sarebbe stato offerto dai corsi quadrimestrali, ma in via provvisoria si può accettare anche una soluzione più limitata, purché siamo sicuri della efficacia. Corsi integrativi limitati a tre settimane da svolgersi nel mese di giugno possono offrire tale garanzia.

Il periodo migliore è giugno o settembre? Può essere incerto. Ma non va dimenticato che anche in settembre i corsi non potrebbero durare più di tre settimane.

Ciò che sembra importante, onorevoli colleghi, è stabilire una soluzione anche provvisoria realmente applicabile subito. Se infatti ci limitassimo ad affermare il solo principio dei corsi integrativi che dovranno sostituire gli esami della sessione autunnale senza avviare subito una loro sia pur limitata applicazione, sono certo che anche quando saranno disponibili i mezzi finanziari, il principio rischierebbe di essere disatteso a causa della « tradizione » negativa nel frattempo determinatasi. Un simile risultato finirebbe — non solo di fronte alla pubblica opinione, ma anche in *re ipsa* — soltanto per rendere gli studi meno impegnativi e rappresenterebbe veramente una soluzione dequalificante per la scuola.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, comprendo perfettamente la volontà di migliorare il testo del disegno di legge e le ragioni delle proposte dirette a integrare e coordinare — dove necessario — anche le norme già approvate in sede redigente per renderle più rispondenti alle esigenze a mano a mano prospettate. Tuttavia non posso non rivolgere alla Commissione l'invito cortese a non riaprire la discussione generale sul provvedimento.

F A R N E T I . Concordo pienamente sulle preoccupazioni più che legittime del senatore Codignola; non per nulla noi avevamo proposto (con un emendamento peraltro non accolto) che questo tipo di corsi integrativi così vaghi, generici e, praticamen-

te inesistenti, fossero limitati al presente anno scolastico.

È pur vero, inoltre, senatore Codignola, che l'aver tolto il riferimento alla legge sullo stato giuridico (pur rendendomi conto che esso si risolveva in un rinvio a incerto termine) farà ritenere agli insegnanti che, in definitiva, manchi ogni impegno e volontà per giungere finalmente al varo di un organico provvedimento. Si creerà quindi una situazione di malcontento fra i docenti, i quali verranno gravati da questo tipo di lezioni integrative — senza saperne peraltro nè la durata nè il programma — e senza adeguato compenso, perchè la mancanza del riferimento allo stato giuridico farà loro pensare che tale provvedimento, con tutta probabilità — nonostante il nostro impegno assunto in Parlamento all'inizio dell'estate scorsa —, troverà concreta attuazione alle calende greche.

È necessario trovare una via di uscita. È vero, non possiamo riaprire la discussione su un articolo già approvato; ma è altrettanto indiscutibile che corriamo il rischio di generare un profondo malessere e turbamento fra gli insegnanti senza accontentare, peraltro, nemmeno gli studenti in quanto, in sostituzione dell'esame di riparazione, essi non avranno un aiuto integrativo per la loro preparazione e, quindi, per la formazione della loro cultura.

F A L C U C C I . Confesso che mi sorge un dubbio non ingenuo. Nel secondo comma dell'articolo 1, la dizione « prima degli scrutini finali », non precisando se di giugno o di settembre, potrebbe in astratto far ritenere che a giugno ci sia lo scrutinio mentre il corso integrativo venga fatto a settembre come scrutinio finale.

P R E S I D E N T E . « Scrutinio » è solo quello di giugno.

F A L C U C C I . Dove è scritto? Prescindendo dalla mia interpretazione, volutamente forzata, la dizione non è esatta.

C O D I G N O L A . È possibile lasciare nell'incertezza l'intera Nazione su questo punto?

F A L C U C C I . Senatore Codignola, è proprio quello che sto dicendo io. È un punto che va assolutamente chiarito.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono del parere che l'esigenza prospettata dal senatore Codignola sia reale; dal momento però che essa è stata all'origine anche di una nostra discussione fatta tempo fa, non ritengo opportuno ripetere quanto già detto.

L'osservazione della senatrice Farneti, invece, non mi trova consenziente, in quanto in occasione della discussione generale proprio dal Gruppo comunista è stata espressa la preoccupazione che il rinvio del nuovo stato giuridico potesse significare, nei confronti della classe docente, una volontà di non varare presto lo stato giuridico. Ed è stata questa una delle ragioni (non la sola, in quanto ci era anche quella della intrinseca connessione delle materie) per la quale abbiamo deciso di non fare più riferimento allo stato giuridico, che proceda nel suo *iter* separatamente, ma alla riforma della scuola secondaria.

Indubbiamente, senatore Codignola, bisogna trovare una soluzione al problema da lei sollevato e dare la sensazione che al più presto possibile interverrà un sistema nuovo e più organico. Dovrà essere richiamato a tal fine il nuovo stato giuridico? Devo ribadire ancora che il provvedimento sullo stato giuridico tratta argomenti completamente diversi e che è illogico rinviare ad esso per un tema di riforma scolastica.

Come conciliare allora le varie esigenze?

Per quanto concerne il termine dei corsi integrativi, se la Commissione ritiene di specificare che essi dovranno avere una durata di almeno tre settimane, il Governo non si oppone. Tuttavia non accentuerei troppo la preoccupazione per una certa elasticità da lasciare alle ordinanze ministeriali in questo campo.

Sosteniamo tutti che compito del Parlamento è quello di dare direttive a grandi linee, ma poi ci scandalizziamo se la legge non precisa ogni dettaglio. L'importante, a mio avviso, è che il Parlamento fissi il principio — magari un po' più rigorosamente — dei corsi integrativi; si lasci poi al Potere ese-

cutivo la possibilità di organizzare il lavoro seppure con tempestività.

Ad ogni modo, ripeto, il problema che dobbiamo tentare di risolvere è quello concernente la preoccupazione avanzata dal senatore Codignola. È possibile una soluzione che non richiami lo stato giuridico? Personalmente devo dire che tale richiamo mi lascia un po' perplesso e preoccupato.

L I M O N I . Quale copertura assicurerebbe il richiamo allo stato giuridico?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Nessuna, in particolare, rispetto ad un rinvio alla riforma della scuola secondaria, anch'essa urgente e da affrontare rapidamente.

F A R N E T I . Nel libro « Proposte per il nuovo piano della scuola » c'è scritto che nel prossimo quinquennio sarà fatta una sperimentazione per scegliere il tipo di scuola secondaria. Qual è l'orientamento?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Nel libro citato vi è l'ipotesi di una scuola onnicomprensiva.

P R E M O L I . Resta comunque senza motivo la decisione di ricorrere ai corsi integrativi.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Il disegno di legge in esame è il frutto di una ampia consultazione iniziata nel giugno scorso. In particolare, sulla questione dei corsi integrativi c'è stata l'unanimità di tutte le organizzazioni sindacali, dei rappresentanti dei professori, degli studenti e delle famiglie degli studenti. Secondo me ci deve preoccupare, piuttosto, un altro punto: la classe politica sarà molto meno attendibile se non saprà dimostrare di voler attuare subito questa disposizione; e mi spiego.

Se fossimo oggi in grado di affermare con certezza che l'anno venturo potranno avere attuazione ovunque, con la durata quadrimestrale, i corsi integrativi, il discorso sarebbe molto semplice: tutto si risolverebbe nel rinvio dell'applicazione delle nuove nor-

me al prossimo anno, nonostante si sia ormai creato un certo clima di attesa.

Purtroppo oggi non siamo in grado di avere una tale certezza; non possiamo essere sicuri infatti che alla fine del primo quadrimestre del prossimo anno saranno attuabili i corsi integrativi. Le difficoltà tecniche che li rendono impossibili quest'anno, si presenteranno purtroppo anche il prossimo anno: doppi turni, istituti tecnici industriali con trentasei-trentotto ore di lezioni settimanali impediranno la disponibilità pomeridiana delle aule; servizi scolastici insufficienti. Ci sono certo anche difficoltà finanziarie in senso stretto, ma quest'ultimo sarebbe l'aspetto meno determinante del problema. Sappiamo poi che l'applicazione pratica del disposto introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che rinvia allo stato giuridico anche la soluzione del problema delle retribuzioni, non potrà aversi prima di almeno due anni, per le scadenze tecniche dei provvedimenti delegati.

Vi è poi un altro problema di fondo, sul quale abbiamo lungamente discusso e della cui serietà sono personalmente convinto: una cosa sono i corsi integrativi come avvio della scuola a tempo pieno, e un'altra cosa è il corso di recupero (diciamo così) per coloro che, col vecchio sistema, sarebbero stati rinviati alla sessione autunnale. In sostanza, la soluzione della Camera dei deputati sostituisce il nuovo sistema delle lezioni pubbliche a quello delle lezioni private. E noi preferiamo il nuovo sistema. Comunque, ripeto, non mi ostinerei affatto a voler applicare subito il nuovo metodo se fossi certo della sua attuazione col nuovo anno scolastico, certezza che non esiste invece assolutamente.

Sono dunque disposto a sottolineare, con formule aggiuntive, il carattere interlocutorio della normativa accolta. Si tratta però di studiare una formula accettabile, non legata, comunque, al nuovo stato giuridico.

B L O I S E . Lo stato giuridico è soltanto un immediato punto di riferimento e non ne facciamo una questione determinante, anche perchè, comunque, rimane da parte nostra una riserva di fondo su tutto il disegno di legge.

I A N N E L L I . Propongo di precisare che i corsi di lezioni integrative di cui al secondo comma dell'articolo 1 avranno una durata non inferiore alle tre settimane.

P R E M O L I . Ma perchè bisogna iniziare proprio da quest'anno?

P R E S I D E N T E . Avverto che una proposta analoga a quella del senatore Iannelli è stata avanzata anche da parte del senatore Spigaroli.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto senz'altro.

C O D I G N O L A . D'accordo.

P A P A . La durata dei corsi integrativi per la scuola secondaria superiore non è precisata nel disegno di legge. Per quest'anno per una serie di ovvii motivi, essa non potrà essere superiore alle tre settimane.

Tre settimane non significano assolutamente niente, e rappresentano solo un ripiego; ma in questo momento, incalzati dal tempo, non si può fare diversamente. Per offrire maggiore credibilità al nostro intendimento che questi corsi nei prossimi anni siano meglio strutturati, parrebbe opportuna una precisazione ulteriore: tale durata non inferiore a tre settimane, resterà limitata al corrente anno scolastico. L'anno prossimo poi esamineremo, anche in base alle esperienze registrate, se non sia possibile avere maggiori fondi a disposizione, per assicurare ai corsi una durata superiore.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. A mio avviso, in tal modo non creeremo affatto una maggiore credibilità, ma una nuova situazione di attesa, che avrebbe ripercussioni negative.

A N T O N I C E L L I . Concordo con la proposta del senatore Papa. In effetti, per il momento, si tratta di un recupero, non di un corso integrativo. Giustifichiamo questa carenza stabilendo, almeno, che la norma ha valore solo per questo anno.

C O D I G N O L A . Lo stabilire che i corsi integrativi abbiano una durata non inferiore alle tre settimane mi pare assai importante. Deve però risultare ben chiaro che quanto stabilito circa detta durata ha valore sino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore. Pertanto sarebbe preferibile, ad evitare ogni possibile dubbio, che quanto proposto dal senatore Papa fosse recepito in una norma a parte, in cui dovrebbe anche essere precisato che detti corsi per questo anno scolastico dovranno svolgersi nel mese di giugno.

La norma aggiuntiva dovrebbe così recitare: « Per l'anno scolastico 1970-71 i suddetti corsi avranno una durata non inferiore a tre settimane e si svolgeranno nel mese di giugno ».

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole solo alla prima parte, nella quale si stabilisce che i corsi debbono avere una durata non inferiore alle tre settimane: ciò ci permetterebbe, qualora la legge di piano fosse rapidamente approvata, di stabilire con ordinanza ministeriale che detti corsi saranno, per esempio, effettuati nel secondo quadrimestre, magari nel pomeriggio.

S P I G A R O L I . Ribadisco il mio favorevole orientamento per una norma che stabilisca che la durata dei corsi integrativi non dovrà essere inferiore alle tre settimane. Ma la norma dovrà avere carattere non transitorio e non dovrà essere limitata rigidamente a questo anno scolastico. Stabilirei quindi soltanto che i corsi devono avere una durata di almeno tre settimane. Con tale norma, se si verificheranno determinate condizioni — che non sono limitate alle disponibilità finanziarie, ma investono anche problemi di personale e di attrezzature — il Ministro potrà fissare una durata anche superiore; nello stesso tempo non saremo costretti, il prossimo anno, qualora queste condizioni non si verificano, a tornare sul problema con un nuovo provvedimento legislativo. Potremmo anche con un ordine del giorno rivolgere una particolare sollecitazione al Mi-

nistro, perchè si faccia in modo che i corsi abbiano dal prossimo anno una durata superiore.

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. La limitazione dell'applicabilità della norma al corrente anno comporta un unico rischio: a stretto rigore, il Ministro potrebbe ridurre la durata dei corsi del prossimo anno scolastico. Se invece si rende la norma valida non solo per quest'anno ma anche per altri anni, il corso dovrà essere necessariamente almeno di tre settimane, anche per i prossimi anni scolastici.

S P I G A R O L I. Questo è anche il mio punto di vista. Comunque il sistema non sarebbe definitivo, prima di tutto perchè ne è prevista l'applicazione « fino alla riforma » e, in secondo luogo perchè l'espressione « almeno di tre settimane », lascia aperta la possibilità di prolungamenti. Il Ministro valuterà le circostanze, le disponibilità finanziarie, le condizioni edilizie, la presenza del personale.

A N T O N I C E L L I. Senatore Spigaroli, qual è la differenza fra il suo e l'emendamento del collega Codignola?

I A N N E L L I. Ancora su questo tema, vorrei proporre che l'ordinanza ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, per gli anni scolastici successivi a quello 1970-1971, debba essere emessa entro il 15 settembre di ciascun anno, e debba tener conto anche delle norme concernenti il nuovo stato giuridico del personale insegnante di prossima attuazione.

S P I G A R O L I. Come fa un'ordinanza a tener conto di norme dello stato giuridico non ancora emanate? Se poi lo stato giuridico sarà stato approvato, non c'è bisogno che in una legge si dica che l'ordinanza ministeriale ne deve tener conto.

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Questo è implicito.

Suggerirei poi al senatore Spigaroli di accettare l'emendamento del collega Codignola,

che a me pare abbastanza razionale. E spiego perchè.

Fino all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico resterà il principio che si debbano svolgere corsi integrativi, i quali per questo anno debbono essere almeno di tre settimane. Questo cosa significa? Significa che l'anno venturo, se non sarà diversamente possibile, i corsi saranno di tre settimane lo stesso; ma potrebbero essere anche più lunghi.

S P I G A R O L I. Però potrebbero essere anche più brevi. Se si stabilisce che la durata è di tre settimane solo per il 1970-71, per l'anno venturo questa norma non sarà più valida e la durata del corso potrà essere anche inferiore. Questo è il problema. Io domando che male c'è a dare forza pluriennale, in via provvisoria, alla norma che stabilisce una durata di almeno tre settimane.

P R E S I D E N T E. Senatore Spigaroli, ella insiste allora nella proposta di una norma aggiuntiva, quale formulata precedentemente dal senatore Iannelli, tendente a stabilire che: « i corsi di lezioni integrative di cui al secondo comma dell'articolo 1 debbono avere una durata non inferiore a tre settimane »?

S P I G A R O L I. Insisto su tale emendamento.

C O D I G N O L A. Non insisto sulla proposta da me presentata sullo stesso argomento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Iannelli.

(È approvato).

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Vorrei pregare l'onorevole Iannelli di ritirare il suo emendamento da ultimo presentato.

I A N N E L L I. D'accordo: lo ritiro.

P R E S I D E N T E. Vorrei far presente, a questo punto, che sin qui sono state

accolte tre norme aggiuntive riguardanti materie strettamente connesse all'articolo 1. La prima riguarda gli esami integrativi per il passaggio da un tipo a un altro di scuole, e risulta dall'approvazione di un emendamento del relatore; la seconda attiene alla precisazione che l'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'articolo citato riguarda le scuole di ogni ordine e grado, e risulta dall'accoglimento di un emendamento della senatrice Farneti; la terza è quella testè approvata.

Nel quadro di un coordinamento delle nuove norme con quelle precedentemente accolte, tali tre disposizioni potrebbero essere inserite opportunamente nello stesso testo dell'articolo 1 approvato in sede redigente: la prima come periodo aggiuntivo, nel primo comma; la seconda come inciso collocato nell'ultimo comma e la terza a sua volta come inciso con cui integrare il secondo comma.

Se non si fanno osservazioni, do lettura del testo dell'articolo 1 nella accennata stesura coordinata:

Art. 1.

Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il periodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri, e gli esami di riparazione, nonchè quelli di seconda sessione, sono soppressi. Gli esami di integrazione, per il passaggio da un tipo di istituto ad un altro, si svolgono in una sola sessione, da tenersi sia in periodo estivo sia in periodo autunnale.

Fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, nelle scuole e negli istituti di istruzione di detto grado si svolgono, prima degli scrutini finali, corsi di lezioni integrative di durata non inferiore a tre settimane, per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, per non più di tre materie, con motivata deliberazione del consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 4, il consiglio di classe, al termine delle

lezioni, ivi comprese quelle di cui al precedente comma, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina, per le scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, con esclusione delle università, il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonchè per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo insieme tale testo coordinato dell'articolo 1.

(È approvato).

C O D I G N O L A . Ritengo di dover ora affrontare la questione dell'ex articolo 4. Voi ne ricorderete bene i precedenti. Il nostro Gruppo pensa a questo punto di proporre una norma aggiuntiva avente una assai minore estensione rispetto alla formulazione che in un primo momento aveva proposto. Dico subito che ciò esige un certo accordo della Commissione, perchè siamo in sede deliberante e non vogliamo con questo provocare opposizioni decise da parte degli altri Gruppi.

Per quanto riguarda la scuola magistrale, abbandoniamo — per ora, salvo iniziative legislative da proporre in seguito — la proposta di conguagliare la durata della scuola magistrale con quella dell'istituto magistrale. Vorrei però pregare la Commissione di voler considerare almeno due punti.

Il primo è che non esiste ancora nessuna norma di legge che stabilisca l'obbligo del diploma di scuola media per l'ammissione alla scuola magistrale. È vero che di fatto oggi avviene così, però non esiste obbligo legislativo. Quindi mi pare ovvio che in questa occasione dobbiamo dire che per l'ammissio-

ne alla scuola magistrale è prescritto il diploma di scuola media.

Il secondo punto è che attualmente l'abilitazione che viene conseguita alla fine dei corsi della scuola magistrale non ha carattere di esame di Stato: l'esame si svolge infatti all'interno della scuola magistrale stessa. Ciò determina naturalmente una sperequazione grave (faccio salva, a questo punto, la questione del rapporto tra scuola magistrale statale e scuola magistrale non statale) rispetto agli istituti magistrali, che invece hanno regolari esami di Stato.

Quindi noi chiederemmo che, a conclusione degli studi della scuola magistrale per il conseguimento del diploma, si sostenga un esame di Stato, con modalità analoghe a quelle degli esami di maturità, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per quanto riguarda l'abilitazione specifica contestuale al concorso. La citata legge n. 444 ha stabilito infatti che per partecipare ai concorsi per la scuola materna siano validi tanto il diploma di istituto magistrale quanto il diploma di scuola magistrale, ma richiede una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso. Quindi, in sostanza, per la scuola materna statale è già previsto, dalla legislazione in vigore, che non sia abilitante ai fini della partecipazione ai concorsi il diploma della scuola magistrale; ma in generale questo non è stato previsto.

Si tratta sempre di piccole modifiche necessarie per dare un minimo di legittimità, di legalità, alle scuole magistrali.

Per quanto riguarda gli istituti magistrali, la nostra proposta era di rendere l'anno propedeutico istituito dalla legge n. 910 del 1969 necessario non solo per l'ammissione ad ogni corso universitario (intendendo con ciò anche, evidentemente, quella facoltà di magistero che comunque tutti auspichiamo sparisca nei prossimi mesi) ma anche ai fini dell'abilitazione. In sostanza l'anno propedeutico successivo all'istituto magistrale dovrebbe essere dichiarato necessario per conseguire l'abilitazione magistrale; e con ciò realizzeremmo un inizio di svuotamento di questo grosso polipo che è rappresentato dagli istituti magistrali.

Sono queste le due proposte che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, senza con ciò voler rendere più difficile l'iter del provvedimento in esame ma con l'intento di perfezionarne il contenuto. Se la Commissione manifesterà un sostanziale accordo sulle proposte stesse, esse potranno essere inserite nel disegno di legge; in caso contrario, ne faremo oggetto di un provvedimento successivo.

ZACCARI, *relatore*. Sul primo punto, quello relativo all'obbligo del diploma di licenza della scuola media per l'ammissione alla scuola magistrale, sono d'accordo. Per quanto riguarda il secondo punto, essendo già oggi è previsto un esame di diploma al termine del corso...

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Tale esame, però, è sostenuto di fronte ad una commissione di cui soltanto il presidente è esterno alla scuola, mentre il senatore Codignola propone che tutti i membri della commissione siano esterni in modo che si tratti di un vero e proprio esame di Stato.

PRESIDENTE. In tal modo, però, torna in discussione la norma dell'articolo 4, che era stato deciso di non inserire nel provvedimento.

CODIGNOLA. Io propongo semplicemente alcune norme aggiuntive: potranno anche essere introdotte, come nuovi commi, nell'articolo 8 del testo coordinato, che deve essere ancora approvato nel suo insieme.

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Codignola, per la verità, propone una norma di contenuto diverso da quello dell'ex articolo 4: tende a sistemare infatti la scuola magistrale, all'origine e alla sua conclusione, in modo che l'accesso alla stessa sia garantito dal conseguimento del diploma di licenza della scuola media e che il corso termini con un regolare esame di Stato.

Per quanto riguarda poi l'istituto magistrale, chiede che l'anno propedeutico già previsto dalla legislazione esistente per l'accesso agli studi universitari sia istituzionalizzato ai fini sia dell'accesso a tutte le facoltà universitarie — compresa quindi quella di magistero — sia dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro. In tal senso, si tratta indubbiamente di una proposta nuova, che non ripresenta l'articolo 4.

A questo punto — e mi pare che lo abbia già detto lo stesso senatore Codignola — il problema diventa politico. O la Commissione è unanime nell'accettare la nuova impostazione e nell'inserire nel testo del provvedimento i punti proposti (tale unanimità, infatti, rappresenterebbe in un certo senso una garanzia per l'approvazione anche da parte della Camera dei deputati), ovvero — in mancanza dell'unanimità — gli emendamenti potrebbero formare oggetto di un provvedimento specifico da definire rapidamente.

C O D I G N O L A . Concordo con le considerazioni del Ministro ma non con le sue conclusioni. È chiaro, infatti, che se non fosse possibile trovare un accordo in questa sede (ed io avevo fatto il tentativo di ridurre al minimo gli argomenti proprio per trovare l'approvazione di tutti i commissari) il provvedimento a parte non potrebbe riguardare soltanto i problemi ora sollevati: con esso ci riserveremmo, come è ovvio, di dare una impostazione più radicale a tutta la materia connessa con quella da me sollevata ora.

R O M A N O . Mentre sulle prime proposte del senatore Codignola credo di poter dire che da parte nostra non vi sono obiezioni di rilievo (tranne la considerazione che le proposte stesse dimostrano un certo scetticismo del senatore Codignola circa la possibilità di realizzare a breve scadenza quella riforma della scuola secondaria superiore che dovrebbe portare all'abolizione della scuola magistrale), la questione relativa alla obbligatorietà dell'anno integrativo per i diplomati degli istituti magistrali non ci trova assolutamente consenzienti. La ragione è semplicissima: con la riforma universitaria

il magistero dovrebbe scomparire ed essere trasformato in dipartimento.

Evidentemente, quindi, il privilegio, attualmente concesso agli alunni degli istituti magistrali, di poter abbreviare di un anno il corso degli studi per giungere alla laurea verrà meno con l'approvazione della riforma universitaria, e noi riteniamo che questa debba entrare in vigore a partire dall'anno accademico 1971-72: di qui l'inutilità della norma proposta dal senatore Codignola.

Oltretutto, noi pensiamo che anche motivi di opportunità sconsigliano la discussione dell'emendamento in questione. La modifica da noi proposta per la generalizzazione della sperimentazione negli istituti professionali è stata respinta, tra l'altro, con l'argomentazione che, non essendo stata risolta l'analoga questione nei confronti negli istituti magistrali, non sembra possibile prendere in considerazione neppure la nostra proposta. Se ora si accettasse l'emendamento del senatore Codignola, verremmo in sostanza a generalizzare l'anno integrativo dell'istituto magistrale, con ciò creando una situazione di sperequazione nei confronti degli istituti professionali, perchè sulla decisione relativa a questi ultimi non sarebbe più possibile tornare, avendo la Commissione già espresso il proprio voto.

Per concludere: se la maggioranza della Commissione decidesse di prendere in esame la prima delle tre proposte del senatore Codignola relative all'istruzione magistrale, il nostro Gruppo non si opporrebbe; se però tale esame fosse allargato anche agli altri due emendamenti, allora non vi sarebbe da attendere il ritorno del provvedimento alla Camera per una decisione negativa: saremmo già noi, qui al Senato, a vederci purtroppo costretti a prendere una drastica posizione che impedirebbe l'immediata approvazione del disegno di legge. Di qui il mio invito al senatore Codignola a voler ritirare per lo meno la seconda proposta di modifica.

C O D I G N O L A . Si potrebbero allora approvare soltanto le due proposte relative agli esami di ammissione alla scuola magistrale e a quelli conclusivi nella scuola stessa, rimettendo la questione relativa all'isti-

tuto magistrale ad un provvedimento a parte.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare pacifico che non si possano apportare modifiche al corso di studi dell'istituto magistrale, e del resto era già stato raggiunto nella scorsa seduta, l'accordo di stralciare tale materia dal provvedimento in esame. A mio parere, comunque, soluzione migliore sarebbe quella di affrontare insieme i vari problemi attinenti alla istruzione magistrale.

Giunti a questo punto, ad ogni modo, ritengo che sia opportuno concludere la discussione sull'esame di maturità e poi sospendere la seduta per qualche minuto onde i vari gruppi siano messi in condizione di consultarsi sui problemi sollevati dal senatore Codignola.

C O D I G N O L A . Per quanto riguarda l'esame di maturità, erano rimaste in sospeso alcune proposte che avanzai nel corso della precedente seduta. La prima riguardava l'obbligo per i privatisti di presentarsi come candidati esclusivamente presso la scuola statale o legalmente riconosciuta territorialmente più vicina alla loro residenza. Tale norma toglierebbe ai privatisti la facoltà di sostenere gli esami in quegli istituti in cui sanno che la promozione è più facile...

F A L C U C C I . Facciamo l'ipotesi di un giovane che sia emigrato presso un parente a Milano e che ciò nonostante conservi la residenza in Calabria: costui dovrebbe andare a sostenere gli esami nel luogo di origine pur avendo il domicilio in un'altra città!

C O D I G N O L A . Non ho nulla in contrario a modificare la parola « residenza » in « domicilio ».

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto attiene al problema dell'esame di Stato, prego i colleghi di considerare che non a caso abbiamo stabilito che le nuove norme introdotte abbiano decorrenza dall'anno venturo. Sono dell'avviso, infatti, che eventuali modificazioni da apportare

per il corrente anno scolastico vadano valutate con molta cautela dal momento che sarà estremamente difficile attuarle.

C O D I G N O L A . Nuove norme attinenti alla sede di iscrizione dovrebbero essere facilmente applicabili.

F A L C U C C I . Dal punto di vista costituzionale, però, tale problema può essere posto?

C O D I G N O L A . Può essere stabilito che la sede di esame venga assegnata ai candidati privatisti dal provveditorato agli studi. Attualmente avviene il contrario: il candidato fa domanda dove ritiene più opportuno, ovvero dove prevede di avere maggiori probabilità di essere promosso.

F A L C U C C I . Quanto da lei denunciato, senatore Codignola, si verifica solo al momento in cui sono noti i nomi dei componenti delle commissioni d'esame. Si potrebbe perciò ovviare all'inconveniente anticipando la presentazione delle domande ad un termine che preceda la costituzione delle commissioni.

C O D I G N O L A . Il problema non è rappresentato soltanto dalle commissioni, ma anche dall'esistenza di certi istituti privati legalmente riconosciuti...

F A L C U C C I . Allora è assolutamente necessario decidere fra domicilio e residenza.

C O D I G N O L A . Con la seconda proposta da me avanzata nella precedente seduta, chiedevo che, a partire dall'anno scolastico 1971-72, per la maturità tecnica, il colloquio, ivi compresa la discussione sulla seconda prova scritta, fosse integrato da dimostrazioni di applicazioni pratiche relative alla professione cui l'esame abilita. Si tratterebbe di dare agli esaminatori la facoltà di invitare il candidato a eseguire, nell'ambito dell'esame orale, alcune applicazioni tecniche immediatamente visibili e valutabili.

La terza proposta tende a far sì che lo scrutinio finale sia inteso a presentare i can-

didati alla commissione esaminatrice e consista nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito dal candidato, nelle singole materie di studio dell'ultima classe, e con un giudizio complessivo che ne inquadri attitudini, interessi e capacità anche professionali, tenendo conto anche della precedente carriera scolastica.

Tale questione investe in modo notevole anche le scuole serali comunali, essendo le stesse considerate giuridicamente scuole private. A parte la classificazione a mio avviso letteralmente abnorme, a tali scuole non potrebbe essere applicato un tale criterio di « presentazione » se non viene esplicitamente stabilito per legge.

Ritengo perciò opportuno estendere la norma anche agli studenti provenienti dalle scuole statali legalmente riconosciute o gestite da enti pubblici territoriali.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Potremmo anche essere d'accordo con tali proposte del senatore Codignola, purchè se ne limiti il tempo di applicazione sino all'entrata in vigore della riforma generale della scuola, in modo da non dare la sensazione che con esse si voglia creare un sistema definitivo. Personalmente avrei preferito, quanto alla scuola magistrale, l'adozione di un periodo sperimentale di due anni, così come abbiamo fatto per l'istituto professionale; ma se vi sono delle perplessità, non insisto.

C O D I G N O L A . Gli emendamenti che propongo dunque sono cinque: i primi due riguardano l'istruzione magistrale, gli altri gli esami di maturità.

Per quanto riguarda la scuola magistrale propongo anzitutto che per l'ammissione sia prescritto il diploma di licenza di scuola media.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

C O D I G N O L A . Propongo poi che alla conclusione degli studi della scuola magistrale si sostenga un esame di Stato per

il conseguimento del diploma, con modalità analoghe a quelle vigenti per gli esami di maturità, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per quanto riguarda l'abilitazione specifica contestuale al concorso. Propongo, cioè, che l'esame di Stato sia veramente tale, non uno scrutinio interno come avviene ora, e che resti ferma invece la norma della citata legge n. 444 secondo la quale i diplomati della scuola magistrale per il conseguimento dell'abilitazione specifica per la scuola materna devono partecipare al concorso.

P R E S I D E N T E . Non è ingiusto? Agli altri abbiamo concesso l'abilitazione con l'esame di maturità, a questi non lo vogliamo concedere?

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. La legge n. 444 del 1968 è legata a una situazione storica particolare, mentre occorre ricordare che l'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare: la scuola magistrale, da parte sua, si conclude con un esame *sui generis* che oggi si propone di modificare.

P R E S I D E N T E . Ho l'impressione che si calchi troppo la mano su questa scuola magistrale, danneggiandola.

F A R N E T I . Attualmente, alla fine del terzo anno della scuola magistrale si deve sostenere un esame conclusivo; la commissione esaminatrice è composta di insegnanti interni più un presidente esterno. A tale tipo di commissione il senatore Codignola chiede che venga sostituita una commissione esterna. Sia il primo che il secondo esame abilitano all'insegnamento nella scuola materna, soltanto che oltre a questo tipo di abilitazione per entrare di ruolo nella scuola materna statale finora è necessario anche l'esame di concorso.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Infatti non vi sarebbe un'alterazione sostanziale della situazione.

PRESIDENTE. In realtà mi sembra che si introdurrebbe una discriminazione, in quanto solo per la scuola magistrale verrebbe richiesto il conseguimento quasi di una doppia abilitazione. Conosco queste scuole ed ho verso di esse un particolare tipo di sensibilità: non posso quindi non manifestare il mio stupore per la nuova disposizione che si intende far approvare.

SPIGAROLI. Le preoccupazioni del Presidente sono fondate. In effetti, una discriminazione verrebbe ad essere operata in quanto attualmente l'istituto magistrale rilascia una abilitazione per l'insegnamento nelle scuole elementari, mentre per l'insegnamento nelle scuole materne l'abilitazione si consegue in sede di concorso. Ora si vuol stabilire la medesima norma anche per coloro che provengono dalle scuole magistrali, nonostante l'istituzione di un esame di maturità sia pure *sui generis*, mentre giustamente il Presidente obietta che anche per questi ultimi sarebbe giusto prevedere l'acquisizione dell'abilitazione specifica per l'insegnamento nella scuola materna.

CODIGNOLA. È un problema che risolveremo quando avremo cominciato a istituire scuole dello Stato: per ora su cento scuole magistrali, meno di dieci (se non erro solo sette) sono dello Stato, e la proporzione rimane tale in quanto non sono stati rispettati certi impegni a suo tempo presi. Comunque, la legge n. 444 aveva previsto l'abilitazione specifica anche per la scuola magistrale non tanto perchè non esistesse un esame di Stato quanto per la condizione politica in cui si trovava la scuola stessa: non vi erano, cioè, sufficienti garanzie in tema di preparazione da parte di una scuola nella quasi totalità estranea allo Stato. Questa è la ragione vera per cui è stata richiesta una abilitazione specifica.

SPIGAROLI. L'esame di Stato capovolgerebbe però la situazione. Non si può usare, per gli esami di Stato destinati a concludere il corso della scuola magistrale, un trattamento diverso da quello stabi-

lito per gli esami terminali del corso degli istituti magistrali.

Inoltre, se certi sospetti sono comprensibili quando, per gli esami di diploma, la commissione giudicatrice risulta composta di membri interni e di un solo membro esterno, qualora invece detti esami dovessero essere sostenuti dinanzi ad una commissione composta completamente di membri esterni, è evidente che ogni riserva dovrebbe essere abbandonata.

PRESIDENTE. In caso contrario, si creerebbe una discriminazione sommaramente ingiusta.

LIMONI. Gli alunni delle scuole private che sostengono esami di maturità dinanzi alle commissioni statali, tuttavia, non conseguono l'abilitazione *ipso facto*, ma soltanto successivamente, dopo aver superato il concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali.

FARNETTI. Non riesco a comprendere, perchè si drammatizzi tanto questo problema. La proposta del senatore Codignola non tende a modificare la situazione attuale, in quanto già ora per l'assunzione in ruolo nelle scuole materne statali occorre l'esame di concorso. Nè la proposta del senatore Codignola impedisce che il diplomato dalla scuola magistrale con questo nuovo esame di Stato possa aspirare, indipendentemente dall'esame di concorso, ad avere incarichi o supplenze nella scuola materna statale, come avviene oggi. In concreto la proposta del senatore Codignola sostituisce solo un certo tipo di esame con un altro tipo.

PELLICANÒ. È noto che in gran parte le scuole magistrali sono nelle mani dei privati. Questa è la realtà. Ma di chi è la colpa se non esistono scuole magistrali statali o se ne esistono soltanto poche? Di chi è la colpa se da venti anni la maggioranza non ha avvertito la sensibilità di creare scuole magistrali statali e di metterle allo stesso livello degli istituti magistrali almeno? Il problema che viene ora aperto è

un problema di fondo, importante: infatti, quel privilegio che avete accordato alle scuole magistrali, volete che si ripercuota anche per l'insegnamento nella scuola materna.

L I M O N I . Ma che privilegio?

P R E S I D E N T E . Noi stiamo parlando in questo momento di nuove norme per rendere più difficili e più serie queste scuole.

P E L L I C A N Ò . Nella mia provincia, signor Presidente, c'è una scuola magistrale che sforna annualmente centinaia e centinaia di maestre di scuola materna che arrivano al diploma soltanto attraverso il versamento di duecento-trecento mila lire. Ma non si tratta di diplomate: si tratta pur sempre di gente analfabeta e voi volete che questa gente abbia anche il privilegio di andare ad insegnare?

P R E S I D E N T E . Se viene introdotto il criterio dell'esame di Stato, ci sono tutti i crismi di garanzia.

P E L L I C A N Ò . Lei sa benissimo che anche una commissione esterna, quando si trova di fronte a determinate situazioni, purtroppo finisce per arrivare alla sanatoria.

G E R M A N Ò . Allo stato attuale abbiamo istituti magistrali di Stato e istituti magistrali privati: sia per gli uni che per gli altri, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, si deve sostenere un esame di maturità, che appunto dà anche l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Per quanto riguarda la scuola magistrale, abbiamo pochissime scuole magistrali di Stato e moltissime scuole magistrali private, in mani cattoliche per lo più, ma anche in mani di laici; comunque la Costituzione permette ai privati la gestione delle scuole nell'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Praticamente allo stato attuale le scuole magistrali, sia quelle dello Stato che quelle dei privati, danno una abilitazione all'insegnamento nella scuola

materna, ma non danno l'abilitazione all'insegnamento nei ruoli delle scuole dello Stato. Ed allora, per venire incontro a questi studenti i quali vogliono conseguire un'abilitazione che sia valida per l'insegnamento nella scuola materna, sia privata che dello Stato, si è pensato di introdurre l'esame di Stato. Ora fare una disparità di trattamento fra gli studenti dell'istituto magistrale che conseguono l'abilitazione con l'esame di maturità e gli studenti della scuola magistrale che conseguono prima un'abilitazione e poi un'altra in sede di concorso, io penso che sia incostituzionale, per la diversità di trattamento che non appare giustificata e che potrebbe essere impugnata.

F A R N E T I . Sono due tipi di scuole diverse!

P R E S I D E N T E . Non ci sarebbe diversità, dopo un esame *pleno jure*.

G E R M A N Ò . La mia è una questione di principio, che è stata sollevata anche da altri: mi rifaccio addirittura ai precedenti di Einaudi. Noi ci troviamo in questa situazione: gli istituti magistrali rilasciano, assieme alla maturità, l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari. Perché anche la scuola magistrale non potrebbe rilasciare un'abilitazione contestualmente all'esame conclusivo? È inutile rispondere adducendo questioni di fatto: se nel conseguimento dell'abilitazione in parola vengono commessi dei reati, come ha detto il senatore Pellicanò, tali reati andranno perseguiti per legge; il Ministro farà le indagini e colpirà chi deve colpire; così anche la Magistratura.

Ma noi dobbiamo vedere la questione di principio: non possiamo trattare in modo diverso due cittadini che contemporaneamente frequentano uno l'istituto magistrale e l'altro la scuola magistrale e alla fine degli studi sostengono gli esami di maturità, prevedendo per l'uno l'abilitazione e per l'altro no. Possiamo modificare i programmi, possiamo rendere più difficili gli esami; però io penso che sarebbe più giusto

e onesto mettere i due istituti sullo stesso piano.

D E Z A N . Signor Presidente, io credo veramente che la nostra discussione si stia ormai trascinando in una serie di equivoci, che forse varebbe la pena chiarire.

Il primo equivoco riguarda proprio la proposta iniziale, dell'esame di Stato, terminale della scuola magistrale. A mio giudizio è una proposta che suscita profonde riserve per questa ragione: l'esame di Stato è un esame di maturità e noi abbiamo convenuto che l'esame di maturità si dà dopo un certo corso di studi considerato superiore, che è di cinque anni ed eccezionalmente, per l'istituto magistrale, di quattro anni. Noi abbiamo sempre ritenuto che la scuola magistrale, male impostata (e direi che questo è un giudizio concorde), è una scuola di tipo professionale, non una scuola secondaria superiore che porti ad un titolo di maturità. Pertanto l'idea di fare concludere un ciclo solo triennale, che tutti riteniamo largamente insufficiente, con un esame di Stato che dovrebbe conferire un titolo di maturità, per me è sommarmente equivoca e priva assolutamente di ragion d'essere.

Allora, o modifichiamo la struttura della scuola magistrale (e questo è un discorso già fatto e ma anche chiuso, in questo momento) ovvero rinunciano a modifiche che sarebbero equivoche, e conserviamo la scuola magistrale così com'è, una scuola professionale, e non una scuola secondaria superiore che conferisce un titolo di maturità. Ma se, per l'ipotesi che io ho dichiarato di non accettare, si vuole veramente far terminare questa scuola con un esame di Stato, evidentemente allora tutto il discorso che qui è stato fatto e che il collega Germanò adesso ha ripetuto, ha una sua validità, perchè l'esame di Stato conferirebbe a questa scuola un carattere di scuola secondaria superiore.

C O D I G N O L A . Anche la scuola media si conclude con un esame di Stato, ma non è una scuola superiore.

D E Z A N . D'accordo, ma le due scuole hanno due impostazioni diverse.

P R E S I D E N T E . Il ciclo della scuola magistrale non è secondario inferiore.

F A R N E T I . Anche l'istituto professionale si conclude con un esame di Stato.

D E Z A N . Va bene; quale titolo conferisce però?

F A R N E T I . Una recente legge stabilisce che quel titolo di studio ha valore ai fini dei concorsi e così via.

D E Z A N . La configurazione dell'istituto professionale è diversa. Insomma, la logica porta a queste conseguenze: se veramente vogliamo conferire dignità di maturità a questo esame finale, ovviamente esso deve contenere in sè, per analogia, anche valore abilitante.

Io ritengo che si debba mantenere questa scuola — non potendola riformare in questo momento come pur sarebbe doveroso e necessario — senza farla terminare con un esame di Stato e conservandole un carattere puramente professionale, che ovviamente richiede poi l'esame di abilitazione per quanto riguarda l'accesso ai concorsi e così via. Ma, ovviamente, tale abilitazione non è successiva ad un esame di Stato già superato. Non si può riformare questa scuola cercando di metterle addosso degli istituti che con essa non hanno a che fare. Ecco perchè ritengo di dover esprimere riserve su questa proposta, ribadendo, a titolo personale ovviamente, la mia opposizione; salvo che non si voglia aprire interamente il discorso, sull'istruzione magistrale, cosa che non appare ora possibile fare.

C O D I G N O L A . Ho l'impressione che sia emerso chiaramente proprio dal discorso del senatore De Zan non l'equivoco al quale egli ha accennato, ma un altro: la persuasione, cioè che l'esame di Stato debba essere necessariamente un esame di scuola secondaria superiore, e che un esame di maturità debba per forza identificarsi

si con l'esame di abilitazione. Vi sono, invece, sia esami di maturità non abilitanti sia esami di Stato a conclusione di studi secondari non di secondo grado: il problema è tutto qui.

Non vi è niente di anomalo, dunque, se stabiliamo che, a conclusione degli studi della scuola magistrale, debba essere sostenuto un esame di Stato come quello posto al termine del liceo...

D E Z A N . Ma la scuola magistrale è una scuola professionale!

C O D I G N O L A . Chi lo ha detto? La scuola magistrale non rientra affatto negli studi professionali!

D E Z A N . Allora, perchè l'istituto magistrale conferisce un titolo professionale quale quello per l'insegnamento?

C O D I G N O L A . La scelta in materia è già stata fatta dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, il quale dispone che: «Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta un'abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14». È dunque chiarissima la volontà del legislatore di trasferire il momento abilitante al concorso per scuola materna. Nè, quando noi chiediamo che al termine del corso di studi vi sia un esame di Stato, diciamo che esso debba essere abilitante: diciamo invece che deve restare valida appunto la norma citata della legge n. 444. Certo se così non fosse, il discorso cambierebbe.

S P I G A R O L I . Però, stando al testo appena approvato dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto magistrale, o nell'istituto tecnico, «abilita, a tutti gli effetti, all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare o, rispettivamente, allo esercizio della professione conferendo il diritto all'iscrizione nell'albo professionale»!

L I M O N I . E poi, come si può affermare che quello della scuola magistrale non sia un corso di studi di scuola secondaria superiore?

F A L C U C C I . Con le proposte avanzate dal senatore Codignola, si richiederebbe per l'ammissione alla scuola magistrale il diploma di licenza della scuola media (che prima poteva anche non esservi) e alla sua conclusione il superamento di un esame di Stato; lo stesso tipo di scuola verrebbe con ciò ad essere modificato. Se dunque da una parte potrebbe ritenersi esatto il richiamo del senatore Codignola alla legge n. 444, dall'altra mi sembra che con le proposte avanzate il collegamento automatico sia quanto meno discutibile, giacchè la scuola magistrale che ne risulterebbe sarebbe evidentemente diversa da quella alla quale si faceva riferimento dal legislatore del 1968.

C O D I G N O L A . La situazione è identica!

F A L C U C C I . O le proposte avanzate dal senatore Codignola sono irrilevanti, e allora non se ne comprende la ragione, o hanno rilievo ed allora dobbiamo trarne le debite conseguenze. Ripeto: si può anche ipotizzare il collegamento con la legge numero 444, ma non in modo automatico...

C O D I G N O L A . Per superare tale difficoltà, basterebbe inserire una frase in cui si dica che resterà «ferma» la norma di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444.

F A L C U C C I . La conclusione del mio discorso è che la natura dell'esame finale non è data dall'obbligo che deriverebbe dalla legge n. 444, ma dalla valutazione che noi intendiamo ora dare all'introduzione dell'esame di Stato.

I A N N E L L I . Secondo la tesi accennata dal senatore Codignola, il concetto di esame maturità non coincide con quello di esame abilitante. Ciò mi pare logico, perchè — ad esempio — l'esame di maturità posto a conclusione del liceo classico non

fornisce un'abilitazione ma dà semplicemente allo studente la possibilità di proseguire gli studi all'Università. È pur vero, però, che per tutti i corsi di studi orientati all'esercizio di una professione e conclusivi di un certo ciclo (geometri, ragionieri, eccetera), l'esame di maturità coincide con l'esame di abilitazione.

Per sciogliere il nodo che si è venuto a determinare, pertanto, occorre a mio giudizio stabilire se allo stato attuale consideriamo la scuola magistrale (la quale mira al conseguimento del diploma per l'insegnamento nelle scuole materne) come una scuola professionale. Se così è, l'esame di maturità posto al termine del suo ciclo non può non essere allo stesso tempo abilitante.

CODIGNOLA. Questa è una scelta politica.

DE ZAN. È una scelta logica.

IANNELLI. Se partiamo dal presupposto che la scuola magistrale è professionale, a mio avviso essa deve concludersi con un esame di Stato abilitante. Il discorso cambia, ovviamente, se non la consideriamo di natura professionale; ma contro tale tesi sta il fatto che non si comprenderebbe allora verso quale sviluppo — se non l'insegnamento nelle scuole materne — possa tendere lo studente che la frequenta.

CODIGNOLA. Verso il concorso!

IANNELLI. Il concorso viene sostenuto per accedere nei ruoli dello Stato, ma mi pare evidente che non si possa legare l'idoneità riconosciuta in un concorso con l'abilitazione. In altri termini, la logica del concorso parte da un concetto diverso: il suo superamento permette soprattutto l'accesso ai posti di ruolo nell'apposito organico, non tanto il conseguimento di cui l'abilitazione.

CODIGNOLA. Come mai il liceo artistico non abilita?

IANNELLI. Perché dà la possibilità di accedere all'accademia.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Confesso che non vedo l'utilità della discussione in atto anche se non dubito della sua validità. Ciò che mi preme, al momento attuale, è sapere dal senatore Codignola cosa esattamente voglia, quando propone che l'esame di Stato per la scuola magistrale si svolga « con modalità analoghe a quelle vigenti per gli esami di maturità ».

CODIGNOLA. La scuola magistrale ha una durata inferiore ai cinque anni, e quindi non si può parlare per la conclusione dei suoi studi di esame di maturità; è necessario dunque un riferimento solo analogico agli esami di maturità in senso stretto.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Lei chiede che anche i candidati delle scuole magistrati debbono sostenere gli esami non su tutte le materie, ma su due o quattro?

CODIGNOLA. Sì.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Devo dire, allora, che invece di fare qualcosa di meglio, rischiamo di fare peggio. Apportiamo un miglioramento per quanto concerne i commissari interni, in quanto ne riduciamo il numero, ma peggioriamo la situazione dal punto di vista della formazione degli alunni perchè l'ultimo anno verrebbe in tal modo inevitabilmente finalizzato alla scelta di determinate materie trascurandone altre.

Sono dell'avviso perciò che sarebbe più opportuno parlare di esame di Stato — naturalmente non abilitante — la qual cosa ci permetterebbe di risolvere il problema in quanto non ci sarebbe più l'assimilazione ad una maturità, nemmeno per analogia, e si tratterebbe perciò soltanto di modificare la procedura con la quale concludere la scuola materna e conseguire il diploma.

In breve: l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sancisce che l'insegnante della scuola materna statale deve essere fornito di diploma. Come si consegue tale diploma? Con un esame di Stato, ma non analogo a quello di maturità.

CODIGNOLA. Tale impostazione può andar bene, però fermo restando il disposto dell'articolo 9 della legge n. 444 del 1969.

MISASSI, *ministro della pubblica istruzione*. La mia proposta concreta è che venga introdotto, fino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento della scuola secondaria, il criterio per cui alla conclusione del ciclo di studi delle scuole magistrali debbano essere sostenuti gli esami di Stato. Per quanto personalmente non lo ritenga necessario, si può anche consentire con la richiesta del senatore Codignola, ovvero, e aggiungere che resta fermo il disposto dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

BONAZZOLA RUHL. Cosa si deve intendere con l'espressione « esami di Stato »: che gli esami si svolgeranno con una commissione giudicatrice esterna?

ROMANO. Diciamo allora: « esami di Stato con con commissione giudicatrice esterna ».

LIMONI. Non sarebbe opportuno, prima di decidere, una breve sospensione dei nostri lavori?

MISASSI, *ministro della pubblica istruzione*. Personalmente sarei invece dell'avviso che si debba accantonare per un momento il problema, per risolvere subito gli altri due punti rimasti in sospeso circa gli esami di Stato.

PRESIDENTE. Circa gli esami di maturità, il senatore Codignola ha presentato tre emendamenti.

Con il primo propone che « a partire dall'anno scolastico 1971-72 », i candidati privatisti debbono « presentare la domanda di ammissione all'esame di maturità presso la scuola statale o legalmente riconosciuta che sia territorialmente più vicina alla loro residenza »; con il secondo chiede che, « a partire dall'anno scolastico 1970-71, per la maturità tecnica, il colloquio, ivi com-

presa la discussione sulla seconda prova scritta » sia « integrato da dimostrazioni di applicazioni pratiche relative alla professione che abilita all'esame »; il terzo infine tende ad introdurre la seguente norma: « A decorrere dall'anno scolastico 1970-71, lo scrutinio finale è inteso a presentare i candidati agli esami alla commissione di esame e consiste nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito dal candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe, e di un giudizio complessivo che ne inquadra attitudini, interessi e capacità anche professionali, tenendo conto anche della precedente carriera scolastica ».

ZACCARI, *relatore*. Sono molto perplessi sull'opportunità di approvare questi emendamenti, perchè se ci addentriamo nella modifica delle norme sugli esami di Stato, dobbiamo affrontare e risolvere anche altri problemi connessi. Pregherei, quindi, il senatore Codignola di non insistere sulle sue proposte.

PRESIDENTE. La disposizione secondo cui gli esami di maturità si dovrebbero sostenere presso la scuola più vicina al luogo di residenza è un invito all'adozione dei sotterfugi « all'italiana », per cui si riuscirebbe ugualmente attraverso compiacenze inevitabili e di cui tutti sarebbero inutilmente a conoscenza, a scegliere quella più confacente.

ROMANO. Precisiamo allora che il luogo è quello in cui si risiede da almeno tre anni.

ANTONICELLI. Era stata già avanzata una proposta di questo senso: richiedeva la residenza da almeno tre mesi.

IANNELLI. È un periodo troppo breve.

PRESIDENTE. Sappiamo tutti come sia facile sfuggire a queste norme: cerchiamo di non creare disposizioni inutili.

R O M A N O . La proposta, prima che nostra, è di una commissione del Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . E lei, senatore Romano, è disposto a rinunciare alla personale valutazione di un problema per sposare la tesi di una commissione di cui non conosciamo neppure la composizione, dei cui lavori non esistono documenti anche se ella, non si sa come, è riuscita ad ottenere delle primizie?

I A N N E L L I . Non penso che sarebbe opportuna la norma che collega la scuola al luogo di residenza; comunque, se dovesse essere approvata, penso occorrerebbe aggiungere che ci si riferisce alla residenza risultante al momento dell'iscrizione.

C O D I G N O L A . Lasciamo al provveditore agli studi di decidere.

P R E S I D E N T E . Non sa che si possono esercitare pressioni anche sui provveditori agli studi?

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Sarei senz'altro favorevole ad accogliere il secondo dei tre emendamenti proposti dal senatore Codignola: rientra nella logica scaturita dall'accoglimento della modifica suggerita, mi pare, da parte comunista, per cui fra le materie indicate dal Ministero almeno tre dovranno essere di carattere professionale, e dà anche una risposta più seria all'esigenza che taluno aveva cercato di soddisfare con la presenza degli ordini professionali nelle commissioni esaminatrici. L'unico dubbio è che la norma possa avere applicazione immediata.

Pregherei invece il senatore Codignola di non insistere sugli altri due emendamenti, perchè sollevano problemi troppo grandi. Mi lascia molto perplesso, soprattutto il terzo emendamento, che incide nella « filosofia » dell'esame di Stato: un tema che, secondo me, non conviene pregiudicare. Voglio credere nella futura riforma della scuola secondaria: è in tale sede che tutta la materia andrà affrontata, anche con un ro-

vesciamento di molte impostazioni. Potrà darsi, per esempio, che si decida di non far più leva su commissioni esterne, ma sul consiglio di classe con un presidente esterno.

Di fronte a tali prospettive, evidentemente, le proposte del senatore Codignola non possono non assumere il carattere di un anticipo di quella ristrutturazione che senz'altro avremo con la riforma generale. Sono molto perplesso quindi sull'opportunità di accoglierle.

Mi limiterei dunque ad esprimermi favorevolmente sul secondo emendamento, peraltro facendone decorrere l'efficacia dall'anno scolastico 1971-72, mentre prego il senatore Codignola di rinunciare agli altri due.

C O D I G N O L A . Sulla questione del domicilio ho già avuto modo di esprimere la mia opinione, fondata sulla realtà. Si sono infatti verificati episodi davvero gravi; come ho già detto vi sono stati degli istituti che praticamente hanno garantito ai candidati la promozione e quindi si sono assicurata l'iscrizione, naturalmente previo pagamento, di un elevato numero di studenti. Penso si debba fare qualcosa per evitare il perpetuarsi di simili situazioni.

P R E S I D E N T E . Non è sufficiente stabilire che le domande debbano essere inoltrate prima che sia stata resa nota la composizione delle commissioni d'esame?

C O D I G N O L A . È sufficiente fino a un certo punto, perchè vi sono commissioni ospiti di scuole private, che non offrono garanzie di situazioni regolari. Contro questo stato di cose ci vogliono provvedimenti radicali. Uno potrebbe essere rappresentato dal sorteggio; presso il Provveditorato potrebbero essere sorteggiati i nomi di coloro che devono sostenere l'esame presso le varie commissioni.

P R E S I D E N T E . Mi sembra una soluzione paradossale.

L A R O S A . Penso — posso sbagliare — che ogni preoccupazione possa cadere se

si tiene presente che i candidati esterni devono sostenere gli esami solo presso le scuole di Stato.

S P I G A R O L I . Mi associo totalmente alle considerazioni svolte dall'onorevole Ministro e invito il senatore Codignola a ritirare gli emendamenti ora presentati, fatta eccezione per quello relativo alle applicazioni pratiche nelle prove orali per le maturità tecniche, di cui potremo immediatamente terminare l'esame.

C O D I G N O L A . Accetto di ritirare l'emendamento relativo ai candidati privatisti, che pure investe un problema di grande rilievo, ma insisto sugli altri due: quello attinente agli esami di maturità tecnica e quello con il quale si intende stabilire che lo scrutinio finale prima degli esami di maturità costituisca non un'ammissione, ma una presentazione dei candidati alla commissione esaminatrice.

S P I G A R O L I . Poichè il senatore Codignola non si sente di aderire all'invito a ritirare i propri emendamenti, propongo che la seduta venga rinviata ad oggi pomeriggio, per permettere alla Commissione un momento di riflessione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 21).

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Sono mortificatissimo per il mio ritardo, causato (tengo a precisare) dalla discussione sulla riforma universitaria che mi ha trattenuto oltre ogni previsione in Aula. Sono sorti dei problemi che ancora ne prolungano la discussione.

Considerato che non riusciamo a risolvere in tutte le sue parti il problema connesso con l'ex articolo 4 del disegno di legge in esame, vorrei pregare a questo punto la Commissione di rinunciare ad adottare una qualsiasi decisione in questa sede sui temi che ne formano oggetto. Propor-

rei quindi di studiare la formulazione di un provvedimento a parte e a tale riguardo dichiaro subito di essere disponibile per provvedervi al più presto e per portarlo rapidamente avanti. Superato questo aspetto, ritengo che non esistano altri punti controversi e che perciò si possa passare all'approvazione del disegno di legge, previo inserimento dell'emendamento relativo alla maturità, sui quali mi sono già espresso questa mattina.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

L'emendamento del senatore Codignola attinente alla normativa sugli esami di maturità tecnica, nel testo modificato secondo il suggerimento del Ministro circa la data di applicazione della nuova norma, è del seguente tenore: «A partire dall'anno scolastico 1971-72, per la maturità tecnica, il colloquio, ivi compresa la discussione sulla seconda prova scritta, sarà integrato da dimostrazioni di applicazioni pratiche relative alla professione che abilita all'esame».

Debbo far presente che tale norma, se accolta, andrà opportunamente coordinata con le parti già approvate dell'articolo 8, nel quale essa dovrà essere inserita.

Z A C C A R I , relatore. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Lo metto in votazione.

(È approvato).

Restano due altri emendamenti che il Ministro ha pregato il senatore Codignola di ritirare.

C O D I G N O L A . Riguardo all'emendamento concernente la sede degli esami di Stato dei privatisti, vorrei almeno l'assicurazione che si farà qualcosa a titolo di garanzia.

Z A C C A R I , relatore. Si era chiarito, a proposito di tale garanzia, che la domanda deve essere presentata prima della for-

mazione della commissione e che gli esami si svolgono sempre presso scuole statali.

CODIGNOLA. Non posso certo dirmi soddisfatto; tuttavia rinuncio ad insistere sugli altri emendamenti concernenti gli esami di maturità.

Avverto che, sentite le dichiarazioni del Ministro, non chiederò la votazione neppure per gli emendamenti sull'istruzione magistrale.

PRESDENTE. Metto in votazione nel suo insieme l'articolo 8 nel testo modificato e coordinato, del quale dò lettura:

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno ad applicarsi, sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto magistrale, ovvero nell'istituto tecnico, abilita rispettivamente, a tutti gli effetti, all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare e all'esercizio della professione e conferisce il diritto alla iscrizione nel relativo albo professionale ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati; per gli istituti tecnici,

fra le materie indicate dal Ministero, almeno tre devono riguardare discipline qualificanti ai fini dell'esercizio della professione per cui viene rilasciato il titolo abilitante e, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il colloquio stesso, ivi comprendendo la discussione del secondo elaborato, sarà integrato da dimostrazioni di applicazioni pratiche relative all'esercizio della professione sopra precisata ».

Per gli alunni che devono sostenere gli esami di licenza media o di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine trenta giorni prima degli scrutini finali; durante tale periodo si tengono lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione degli esami. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione vengono determinati i relativi termini e le modalità di attuazione.

A modifica di quanto disposto dalle vigenti norme con decorrenza dall'anno scolastico 1971-1972, può chiedere di essere ammesso a sostenere gli esami di maturità qualsiasi cittadino che dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, a condizione che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e che non sia iscritto a scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. L'ammissione ai predetti esami, inoltre, può essere chiesta anche da coloro i quali abbiano conseguito la licenza della scuola media o l'idoneità a classi intermedie delle scuole e degli istituti del grado secondario, da tanti anni, quanti sono richiesti per il compimento dell'ordinario corso dei relativi studi ai fini dell'ammissione alla maturità medesima.

Ugualmente a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e dimostri di essere stato prosciolto dall'obbligo scolastico o di avervi adempiuto, può chiedere di essere ammesso a sostenere, rispettivamente, gli esami di licenza della scuola media e gli altri esami non considerati dai precedenti commi del presente articolo.

Passiamo all'articolo 10 che diventa l'articolo 12 nel testo coordinato. Ne dò lettura:

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo metto ai voti con la modifica (formale) della sostituzione della parola: « alla », con le seguenti: « a quello della ».

(È approvato).

Si deve ora procedere alla votazione finale del disegno di legge.

Prima di dare la parola ai senatori che intendono fare dichiarazioni di voto, avverto che da parte dei senatori Franca Falcucci, De Zan, Smurra, Codignola, Pellicanò, Premoli, Romano, Bonazzola Ruhl Valeria, Papa, Maria Lisa Cinciari Rodano e Antonicelli è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

considerato che, in seguito alle modifiche introdotte nel corso della discussione del provvedimento recante « Norme sull'ordinamento scolastico » (n. 1567) al testo approvato dalla Camera dei deputati, la facoltà di fissare annualmente la data di apertura e quella di chiusura dell'anno scolastico è attribuita al Ministro della pubblica istruzione,

impegna il Governo

ad esercitare tale competenza valutando la necessità che agli studenti sia garantita il più ampio periodo possibile di frequenza scolastica, e ciò sia in relazione alla determinazione della data di inizio delle lezioni, sia all'opportunità del mantenimento dell'attuale periodo di vacanze invernali ».

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Dichiaro a nome del Governo di accettare questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Lo metto in votazione.

(È approvato).

F A R N E T I. Credo che, da una valutazione anche sommaria del dibattito che si è svolto nella settimana scorsa e nella giornata di oggi in seno alla nostra Commissione, si possa trarre una considerazione che ci appare immediata: riguarda soprattutto il profondo dissenso, l'insanabile dissenso esistente nella maggioranza di Governo. È un dissenso non di carattere marginale: abbiamo sentito le posizioni contrastanti assunte qui, attorno a problemi di fondo, quale ad esempio quello delle scuole magistrali, appena sollevato e ventilato in una forma su cui non ci troveremmo neppure noi completamente d'accordo. Una riforma che riguardi l'esame finale di tale scuola ha sollevato immediatamente vivaci obiezioni di una certa parte della maggioranza. Nel frattempo sono cominciati ad arrivare telegrammi di ogni genere. Sui problemi della scuola magistrale, fra tanti appelli, ne è giunto uno simpatico da parte di novantotto iscritti della scuola materna « Casa dei Bimbi » di Cattolica (si tratta dunque di bambini dai tre ai cinque anni) che chiedono fra l'altro il mantenimento della scuola magistrale. Ma è bene leggere il testo del loro telegramma: « Nell'imminenza della discussione finale in Senato legge ponte si chiede venga incluso articolo quarto per autonomia scuola magistrale et suo corso quinquennale per formazione integrale et specifica educatrici qualificate et particolarmente impegnate ». Firmato: « n. 98 iscritti della scuola materna Casa dei bimbi, Cattolica, Forli ».

È un testo istruttivo...

La dimostrazione del grave e inconciliabile dissenso che vi è all'interno della maggioranza è facilmente rilevabile anche in questa « levata di scudi ». La maggioranza ha dimostrato di non essere neppure in grado di varare una semplice « leggina » come questa che abbiamo in discussione, essendo ragionevole il dubbio sulla disponibilità della Camera ad approvare celermente quanto noi questa sera ci accingiamo a deliberare.

Sappiamo tutti che con la fine della settimana ci sarà una sospensione dei lavori e quindi si determinerà un'ulteriore perdita di tempo, con un'ulteriore confusione, quindi, all'interno della scuola, perchè naturalmente gli studenti, gli insegnanti, le stesse famiglie non sapranno... di quale morte dovranno morire.

Ad oggi non si sa infatti se gli esami di riparazione verranno o meno aboliti, nè se questi corsi integrativi saranno fatti e come saranno fatti; non si sa nulla, neanche se l'esame di maturità sarà fatto e in che modo sarà fatto, perchè intanto anche il Ministero dovrà attendere l'approvazione di questo disegno di legge per emanare il decreto con le quattro materie che dovranno essere oggetto dell'esame di maturità.

Una situazione grave che rende perplessi e preoccupati; una situazione di confusione che approfondisce la crisi della scuola e crea scontento sia presso coloro che le riforme non vogliono e che temono ogni e qualsiasi innovazione, sia e soprattutto presso coloro che vogliono le riforme e che si battono per le riforme: in questo modo non solo noi deludiamo profondamente, ma creiamo anche il rischio di alimentare una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche e nei confronti del Parlamento.

Ecco quindi una grave situazione che la maggioranza deve profondamente meditare, perchè, come può affrontare le grandi riforme se non riesce a varare nemmeno una « leggina » come questa?

Questo dibattito dimostra poi anche che non si può continuare col sistema delle « leggine », perchè i provvedimenti parziali e temporanei che si prendono concorrono ad aumentare il caos nella scuola e ancor più la confusione nel Paese, senza eliminare i contrasti.

Per dare veramente fiducia alla scuola, alle varie componenti della scuola, agli insegnanti, agli studenti, alle famiglie, alle forze del lavoro occorre affrontare seriamente il problema delle riforme in generale e quello della scuola in particolare, cercando di trovare, e nel Paese e nel Parlamento, le forze che vogliono effettivamente queste riforme. Ed io credo che, se si vuol affrontare e per-

seguire con lealtà la strada delle riforme, forze disponibili ci siano. Non si può invece trovare una maggioranza attorno a questioni che nascono vuote, senza possibilità per far arrivare realmente a una migliore strutturazione della scuola.

Il disegno di legge che variamo stasera è anche ulteriormente peggiorato rispetto al disegno di legge che è pervenuto alla Camera. È vero che nel testo della Camera i corsi integrativi previsti con l'inizio del secondo quadrimestre potevano rappresentare, per quest'anno, un'utopia sia perchè ci troviamo già alla fine di marzo, sia perchè non c'era il finanziamento necessario; però è anche vero che per lo meno si sarebbe potuta trovare una norma transitoria per quest'anno e introdurre invece i corsi integrativi con inizio nel secondo quadrimestre a partire dal prossimo anno scolastico. In ogni caso la questione andava affrontata in modo serio, improntando questi corsi sulla base di un tipo di rapporto diverso tra docenti e studenti, per arrivare ad una qualificazione e non ad una squalificazione della scuola, come purtroppo si arriverà con questo tipo di corsi di tre settimane. Sono corsi, questi, che non serviranno a nulla per gli studenti e rappresenteranno invece per gli insegnanti un maggior onere, un onere che creerà altri turbamenti negli insegnanti stessi, già in agitazione soprattutto perchè, a due mesi dalla conclusione dell'anno scolastico, non si è ancora ottemperato all'impegno assunto nel giugno dell'anno scorso di approvare tempestivamente e con urgenza lo stato giuridico.

Siamo a due mesi dalla conclusione dell'anno scolastico e corriamo il rischio di avviarci verso una conclusione caotica come quella del 1970, a meno che con un impegno serio la maggioranza non giunga al più presto ad approvare lo stato giuridico. Purtroppo anche attorno a quel provvedimento risulta che non c'è accordo, c'è lo sfaldamento della maggioranza e quindi tutto si rimanda e tutto si lascia marcire.

Vi sono anche taluni elementi di fondo che ci fanno dire « no » a questo disegno di legge, perchè noi vogliamo affrontare in modo serio i problemi della riforma. Solo se impegneremo il Parlamento a risolvere i pro-

blemi di fondo legati alla riforma, allora veramente contribuiremo a creare all'interno della scuola la fiducia e anche un clima di studio e di lavoro più sereno e più proficuo ai fini dello sviluppo della cultura e della personalità degli alunni.

G E R M A N Ò. Noi liberali votiamo contro questa parziale riforma della scuola per il modo con il quale è stata affrontata, cioè con una « leggina ». Noi avremmo preferito che la legge fosse più organica, che ci fosse stato un discorso molto più ampio con le forze politiche del Parlamento. Siamo contrari alla sostanza della legge perchè distrugge vecchie strutture della scuola cercando sì di crearne altre, ma in modo transitorio e peggiori di quelli esistenti.

Quindi non possiamo dare assolutamente il nostro voto favorevole.

P E L L I C A N Ò. Io debbo lamentare che il disegno di legge sia stato discusso in un periodo in cui non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione, com'è accaduto specialmente durante la discussione generale: com'è noto, ero impegnato al congresso del mio partito, e nella prassi si sono sempre sospesi i lavori parlamentari durante i congressi dei partiti. Purtroppo, in questa occasione si è lavorato ugualmente, si è proceduto all'esame del disegno di legge, si è disattesa la prassi. Non so quale sia stato il motivo, non ne trovo uno valido perchè questo disegno di legge, votato dall'altro ramo del Parlamento, è arrivato circa due mesi fa al Senato e poteva, in questi due mesi, essere discusso e approfondito.

P R E S I D E N T E. È arrivato al Senato il 23 febbraio.

P E L L I C A N Ò. Purtroppo è stato presentato qui in forma molto affrettata e precipitosa, con tutte le conseguenze delle cose fatte affrettatamente e precipitosamente. Si è detto che si tratta di una riforma, ma io non la considero tale. Il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera aveva qualche cosa che poteva lasciar intendere che si voleva dare un'impronta per qual-

che aspetto di riforma. Ora anche quel minimo che era apparso nell'altro ramo del Parlamento, qui è stato cancellato. Mi riferisco particolarmente ai corsi di aggiornamento. Intendiamo o non intendiamo fare realmente le riforme? Vogliamo o non vogliamo che ci sia una scuola integrata o a pieno tempo?

Come ho già detto, qualche cosa in questo senso era sembrato che fosse nell'intenzioni della Camera dei deputati; questa intenzione non appare nel nuovo testo. Il disegno di legge ha assunto un aspetto demagogico, mira a non far più fare gli esami agli alunni in ottobre, ma non pensa di creare neppure la possibilità di una preparazione integrativa da fare durante i mesi dell'anno scolastico in modo fruttuoso per gli studenti. La nostra preoccupazione invece è questa: non vogliamo che la scuola sia facile; vogliamo che sia seria. Nel momento in cui riteniamo di eliminare gli esami a ottobre, agli alunni dobbiamo pur offrire nuovi strumenti che consentano loro di meglio studiare e prepararsi! Sotto tale profilo, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per i ragazzi che si trovano in una situazione arretrata dal punto di vista del ritmo della preparazione, prevedeva degli strumenti destinati a metterli al passo con tutti gli altri. Ma siamo giunti all'emanazione della legge troppo tardi perchè questi strumenti potessero essere utilizzati.

Voglio augurarmi che si ritorni presto a parlare anche della scuola integrata, perchè la situazione è molto allarmante e non so quale effetto il provvedimento potrà avere sugli insegnanti, sugli studenti e sulle famiglie.

Siamo di fronte a una serie di norme effimere, ad una serie di norme passeggere, ad una serie di norme che dovrebbero avere — secondo le intenzioni espresse dal Ministro e dai colleghi della maggioranza — una durata limitata; poichè, stando alle affermazioni, si dovrebbe presto giungere alla riforma della scuola secondaria e, soprattutto, a quella degli istituti secondari superiori. Si tratta dunque di una « leggina », il che è già un elemento negativo ma, purtroppo, anche di una pessima « leggina », che non sarà capita da nessuno per molto tempo. Ma — co-

me sappiamo bene — prima che una nuova legge sia assimilata ed interpretata in forma unanime da tutto il Paese, debbono passare decenni e non un anno o due, cioè quanto si prevede che durerà l'applicazione di quella in discussione. Questo è un ulteriore elemento negativo.

Mi sembra, in conclusione, che il provvedimento non presenti aspetti positivi: quindi non vedo per quale motivo dovrebbe essere approvato.

Ma io ho timore che questo caos sia voluto: a chi fa comodo che nella scuola si producano una disgregazione ancora maggiore, un malcontento ancora maggiore?

L I M O N I . All'opposizione.

P E L L I C A N Ò . A chi fa comodo che il malcontento superi quello già esistente? E se tale malcontento esiste e si è aggravato, e se il provvedimento dice e non dice, in modo che se ne possano dare tutte le interpretazioni possibili, chi si avvantaggerà della situazione? Sempre il potere discrezionale dell'Esecutivo. Per quale ragione mai l'Esecutivo, assieme al Parlamento, non si è adoperato per determinare chiaramente ogni punto ed evitare ogni equivoco? Se il Parlamento deve approvare le leggi per far sì che sia poi il Ministro ad interpretarle e coordinarle a suo piacimento, non so che cosa ci stia a fare. Del resto è evidente che il disegno di legge non ha alcun aspetto di serietà, tanto è vero che è stato (e sarà) criticato un po' da tutti. Numerose sono state le critiche nell'ambiente scolastico, dove non si comprende in che modo una legge che dovrà durare tanto poco tempo possa incidere positivamente nella scuola.

Per tutti questi motivi, a nome del Gruppo, ripeto che voterò contro l'approvazione del disegno di legge.

A N T O N I C E L L I . Onorevoli colleghi, in effetti quello al nostro esame è un disegno di legge elaborato molto affrettatamente; però ragioni di equilibrio debbono spingerci a considerare almeno alcuni punti che possono incontrare il nostro favore, costituendo tentativi di miglioramento.

L'abolizione della sessione autunnale di esami rimane come un qualcosa di leggermente astratto, non legato a reali contenuti di preparazione, è vero. Però dobbiamo riconoscere che si tratta di una innovazione basata su di un principio valido, che volevamo fosse stabilito, sia pure come azione di rottura, e che è stato ben accolto dall'opinione pubblica. Vi è poi l'altra innovazione — non così importante ma pure generalmente accettata con favore — rappresentata dall'istituzione dei tre cicli didattici: è un qualcosa da non sottovalutare, poichè serve a dare il senso di una diversa unità della scuola elementare e secondaria, e per il quale penso dovremmo senz'altro esprimerci positivamente. Del resto non mi sembra di aver sentito dichiarazioni contrarie neanche all'introduzione dell'insegnamento unico, cioè svolto da parte dello stesso insegnante, per un fondamentale gruppo di materie nel corso dell'intero ciclo della scuola media, mirante a non interrompere appunto quel concetto di unitarietà che si vorrebbe instaurare in ciascun ciclo della scuola dell'obbligo.

Altra norma che ha incontrato la nostra approvazione è stata quella tendente a conservare in via definitiva e non solo nell'anno scolastico in corso, la sessione autunnale per gli studenti delle scuole serali per laboratori: sarà poco ma è pur sempre una conquista. Anche il principio del coordinamento delle attività didattiche ed educative attraverso piani di lavoro stabiliti all'inizio di ciascun quadrimestre — che il collega Dinaro non trova troppo importante — credo sia un'ottima innovazione poichè permetterà al mondo della scuola di tenersi al corrente di tutte le novità culturali e scientifiche che si presentano di continuo.

Per quanto concerne, invece, le motivazioni dei giudizi sugli alunni, si è usata una formulazione che non trovo completa. Avrei infatti preferito l'affermazione di un diritto alla discussione da parte degli interessati o, almeno, dell'obbligo della illustrazione delle motivazioni ai ragazzi, poichè in tal modo si sarebbe anche mantenuto il contatto tra questi e gli insegnanti.

Mi sembra, poi, che consenso — almeno implicito — vi sia stato anche sulla richie-

sta dei colleghi di parte comunista circa il valore abilitante da attribuire al titolo conclusivo degli studi magistrali e tecnici, con diritto all'iscrizione all'albo professionale; ed anch'io ritengo sia una innovazione positiva. Mi sembra doveroso riconoscere che si tratta di principi dai quali, una volta affermati, è difficile recedere poichè non possono non essere considerati come dei passi avanti nella via del progresso.

Le questioni sulle quali non possiamo invece dichiararci d'accordo sono quelle già ampiamente denunciate. La prima è quella del fortissimo ritardo con cui il provvedimento è venuto al nostro esame, che ci pone, ad esempio, nella necessità di sostituire i corsi integrativi con i corsi di recupero; il che è molto spiacevole perchè tutti riconosciamo che i corsi integrativi rappresentano la caratteristica qualificante del disegno di legge. Tale ritardo ci pone poi davanti al pericolo che la Camera, ricevendo il testo da noi approvato, ritenga opportuno modificarlo a sua volta in punti importanti, con conseguente ulteriore slittamento nei tempi di entrata in vigore delle norme in discussione. Non possiamo sperare in ogni caso che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento possano concludere il loro esame prima di Pasqua, e ciò non sarà certo di giovamento alla situazione.

Per tali motivi, che in un modo o nell'altro si compensano, dichiaro che mi asterò dalla votazione del disegno di legge.

C O D I G N O L A . Onorevoli colleghi, è inutile dirvi che mi trovo in una situazione particolarmente spiacevole, anche perchè l'*iter* del provvedimento ha avuto una curiosa storia, essendo stato caratterizzato da una serie di modifiche che, a mio giudizio, lo hanno alterato in modo abbastanza rilevante.

Penso anch'io che sia esagerato definirlo una congerie di elementi negativi: non v'è dubbio che alcuni punti — tra cui la soppressione degli esami di settembre — siano senz'altro da accogliere; ma l'aspetto positivo di tale soppressione è come nullificato dalla mancanza di un'alternativa all'esame stesso.

Noi abbiamo sostenuto per anni l'opportunità della soppressione, cui ora si provvede, ma anche contemporaneamente affermato che essa doveva avere luogo in una scuola non dico integrata ma comunque orientata verso una formazione complessiva degli alunni e tale che rendesse in qualche modo inutile l'esame. Raggiungiamo ora, invece, una conclusione che in sostanza si risolve tutta nella eliminazione degli esami della seconda sessione, la soluzione del corso di recupero da svolgere in tre settimane essendo solo un ripiego disgraziato. La Camera aveva pensato ad un corso quadrimestrale pomeridiano; noi avevamo caldeggiato un corso tenuto nel mese di settembre e destinato esplicitamente a questi ragazzi. La terza soluzione scelta — le tre settimane alla fine dell'anno scolastico — mi sembra veramente la meno accettabile.

D'altra parte devo dire che anche la resistenza manifestata dal Gruppo democratico cristiano a rivedere alcune norme veramente modeste che attualmente regolano la scuola magistrale mi ha profondamente preoccupato. In una qualsiasi coalizione politica è pur necessaria una certa disponibilità reciproca: quando si innalza un muro intorno ad alcuni problemi abbastanza seri ciò significa — e lo dico senza alcuna particolare volontà polemica, poichè è piuttosto una constatazione storica — che qualcosa non funziona.

Non so se i colleghi ricordino che addirittura una questione analoga, concernente la scuola materna statale, fu a suo tempo motivo di una crisi di governo. In quell'occasione fu osservato sarcasticamente che il PSI aveva impostato una questione politica sul sesso dei bambini... Ora, a distanza di anni, ci accorgiamo che la questione era più seria di quanto si pensasse, perchè in realtà la decisione allora presa ha pesato fortemente su tutto lo sviluppo della scuola materna.

Devo aggiungere, signor Ministro, che noi siamo molto preoccupati anche del modo come è stata disattuata la legge n. 444 del 1969. Quando abbiamo contribuito a formarla sapevamo che essa costituiva un compromesso, che è cosa onorevole in sede politica, ma

un compromesso va fondato su un certo reciproco riconoscimento.

Si era riconosciuta allora l'opportunità di una divisione di spese, nel primo avvio della scuola materna statale, ma si era anche stabilito un determinato ritmo di sviluppo ed erano stati altresì presi impegni nei confronti della istituzione delle scuole magistrali statali, non tanto perchè siamo attaccati a questo tipo di scuola che consideriamo agli ultimi livelli della organizzazione scolastica di tutti i Paesi, e non tanto perchè non ci rendiamo conto che occorre una riforma che investa tutta la formazione degli insegnanti, ma perchè nel momento in cui si istituiva la scuola materna statale dovevamo anche garantire un primo ampliamento della rete statale con la formazione del relativo personale insegnante.

Nulla è stato fatto in questa direzione. Anzi, nonostante molte segnalazioni, abbiamo visto crescere ad un ritmo francamente preoccupante il numero delle scuole materne non statali riconosciute. E a tutt'oggi, a distanza di tre anni dalla legge n. 444, non è stato bandito ancora un concorso. Per ottenere la pubblicazione degli « orientamenti » fu necessario un notevole impegno, altri sforzi, e abbiamo ottenuto un testo che, malgrado tutti i suoi difetti, è di un certo livello pedagogico. Ma, a distanza di tre anni, il regolamento di esecuzione non si è pubblicato; anzi, ci risulta che nel regolamento da pubblicare ci sono norme in contrasto con la stessa legge n. 444.

Sta di fatto che la scuola materna statale è rimasta una creatura gracile, rachitica e che a tre anni dalla legge non siamo riusciti ad avere un concorso per immettere gli insegnanti in questa scuola. Non voglio qui attribuire al Ministro una somma di responsabilità che probabilmente non ha; dico però che è una cosa veramente scoraggiante che a questo punto non riusciamo, per la mancanza del regolamento, a fare i concorsi. Io vorrei, signor Ministro, che tutte queste riflessioni servissero seriamente a far pensare a quello che occorrerà prevedere nel quadro del piano della scuola.

Ho sentito dire dal Ministro — ed io sono perfettamente d'accordo con lui — che una

delle maggiori necessità della nostra scuola, anche dal punto di vista degli stanziamenti, è lo sviluppo della scuola materna; però il Ministro deve sapere che noi non possiamo più accettare che la scuola materna si sviluppi nel senso unico della scuola materna non statale.

Abbiamo la scuola materna statale e, senza nessun atto di discriminazione nei confronti della scuola materna non statale, vogliamo garantirci che la scuola statale funzioni con serietà e non rimanga sulla carta. Sappiamo di provincie e regioni che hanno detto « no », anche dove sarebbe stato possibile, all'istituzione di scuole materne statali, preferendo fare da sè piuttosto che affidarsi ad una iniziativa che, per quanto « statale » si sapeva priva di ogni vitalità.

Direte che queste sono cose che non riguardano il disegno di legge, e forse direttamente non lo riguardano davvero. Sono invece strettamente attinenti se vengono intese come espressione di un criterio, che deve essere superato, di difesa di posizioni che voi stessi siete persuasi essere arcaiche, e che pure difendere in un modo che non è accettabile, e che non lo è neanche da parte di coloro che, essendo con voi al Governo, si trovano in una posizione difficile ed anche delicata.

Quando abbiamo visto le centinaia di telegrammi arrivati stamani sul tavolo della Presidenza, non abbiamo faticato a capire di che cosa si trattava: di una organizzata manifestazione di resistenza contro il modesto tentativo fatto da nostra parte non tanto per sopprimere — come pur sarebbe giusto — la scuola magistrale, ormai del tutto inadeguata alle esigenze della formazione degli alunni, quanto per ventilare nei suoi riguardi la possibilità di un intervento legislativo di un qualsiasi tipo.

Pur ritenendo che fosse comunque una soluzione di compromesso, avevamo pensato di potere proporre in via provvisoria l'unificazione della scuola magistrale con l'istituto magistrale, per dar vita ad un unico organismo, che divergesse alla fine in due diverse specializzazioni e abilitazioni. Era una proposta che forse si potrà ancora fare; non

credevo comunque che avrebbe trovato una tale ostilità.

Non c'è dubbio (ma è inutile che lo dica): avrebbe potuto determinare oneri nuovi a carico delle attuali gestioni e in certi casi anche portare alla chiusura di alcune di queste scuole; purtuttavia essa avrebbe fatto della scuola magistrale una scelta che apre l'accesso all'università. Questo non avete valutato. Non avete valutato che molto si offriva, sull'altro piatto della bilancia. Avete detto di no a tutto, perfino alla richiesta ovvia che vi abbiamo fatto stamane per quanto riguarda l'esame conclusivo da trasformare in esame di Stato. Nè è serio che all'ultimo ci si venga a offrire, come unica concessione, l'introduzione di due commissari esterni al posto di uno solo. Ma la questione verrà ripresa, speriamo anche in collaborazione con voi, con quel separato provvedimento di legge con cui si tenterà una soluzione che sia accettabile da tutti.

Detto questo, vorrei solo aggiungere due parole sulla questione del provvedimento che si sta per votare. Sono d'accordo con il collega Antonicelli: credo che esso contenga molte norme giuste, e alcune abbiamo contribuito anche noi a stenderle. Però non c'è più l'impostazione a cui avevamo pensato originariamente: non c'è più alcun accenno nè all'istituto magistrale nè alla scuola magistrale, non c'è una soluzione che sia accettabile per i corsi di recupero. Voi capite che in queste condizioni noi non ci sentiamo di votare a favore.

Ci asterremo pertanto, senza volere assumere alcun tono polemico particolare, e solo perchè ci sentiamo proprio nell'impossibilità di approvarlo. Oltretutto non ci sentiremmo in grado, domani, di sostenere le critiche pesanti che verrebbero a noi indirizzate in caso di un nostro voto favorevole.

Sono certo che vi renderete conto che dopo episodi come questo si avverte l'esigenza di un diverso sistema di rapporti: non dico diversi tipi di schieramento politico, non giungo in questo momento a dire questo, ma certamente un diverso modo di atteggiarsi vicendevolmente che assicuri, verso gli alleati che si trovano insieme con voi nel grave onere del governo dello Stato, la do-

vuta comprensione per certe scelte che essi considerano importanti.

BALDINI. A nome del mio Gruppo dichiaro che i senatori democratici cristiani voteranno a favore di questo disegno di legge, nonostante tutte le difficoltà incontrate, nonostante le dichiarazioni di voto dei colleghi. Voteremo a favore di questo provvedimento perchè riteniamo che — al contrario di ciò che si dice impropriamente — esso non costituirà una « legge-ponte », ma una legge che già preannuncia elementi nuovi per una scuola nuova, per le nuove forme di educazione che sono richieste dalla pedagogia contemporanea.

Le difficoltà che si sono manifestate nel corso della discussione traggono origine dal fatto che siamo arrivati al culmine del dissidio tra la scuola selettiva e la scuola orientativa e che è giunto il momento in cui bisognerà fare una scelta. Ma in questo settore le scelte non possono essere fatte con un taglio netto: esse richiedono ripensamenti, studi, approfondimenti, ricerche. Ora bisogna convenire che il presente provvedimento appare effettivamente diretto verso la scuola orientativa e contiene in sé gli elementi necessari per il rinnovamento di tutti i settori della scuola italiana.

Era logico che sorgessero discussioni, contrasti, perchè mentre ci incamminiamo verso la scuola orientativa, non ci accorgiamo che spesso fissiamo dei punti che sono propri della scuola selettiva che ormai deve essere superata.

Il testo concordato è, a mio avviso, un testo valido, ed io vorrei sottolinearne quei contenuti di natura didattica e metodologica che ci permetteranno di affrontare domani le nuove strutture della nuova scuola.

Ricordo che quando, parecchi anni fa, per la prima volta in Commissione si parlò del principio dell'autonomia della scuola, se ne discusse come se non avesse alcun valore; la stessa cosa avvenne per il problema relativo alla funzione del consiglio di classe, alla partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, e via dicendo. Ora questi elementi sono tutti contenuti nel significato più profondo del presente provvedimento.

to. Quindi: non « legge-ponte », ma « provvedimento-base » che potrà costituire un primo gradino per arrivare alla riforma degli istituti superiori.

Il senatore Antonicelli ha giustamente rilevato nel disegno di legge una serie di punti validi. Da parte mia vorrei domandare: si ritiene davvero che il problema dei cicli sia cosa senz'altro di poco conto, nella scuola elementare e nella scuola media? Non postula esso, per cominciare, una nuova metodologia e quindi una nuova preparazione degli insegnanti? La stessa soppressione della sessione autunnale, i piani di lavoro, il problema della continuità didattica, i corsi integrativi, non sono altrettanti nuovi fattori, nuovi elementi da considerare validi?

La partecipazione dei giudizi dei docenti agli alunni, l'aumento del numero degli istituti professionali con corsi di integrazione, non si inquadrano anch'essi come momenti orientati verso la scuola attiva, l'attivismo pedagogico che il mondo contemporaneo chiede? Possiamo noi dimenticare tutti questi punti?

Le riforme sono difficili ed esigono incessanti verifiche: neanche la riforma Gentile, del resto, fu portata a termine, dopo venti anni di vita, nei termini nei quali il Gentile l'aveva concepita. Non parliamo poi dei tentativi di riforma del 1939-40.

Dico questo non per assumere la difesa d'ufficio di un testo che, è stato detto, sarebbe invece vuoto di significato. Le amarezze che ha provato il senatore Codignola le abbiamo provate anche noi. Ripristinare l'articolo 4 del testo governativo poteva essere una soluzione. Non si è potuto fare, come sarebbe stato nostro desiderio, per l'incalzare dei tempi e per la dimensione del problema.

Teniamo presente che il problema dell'istituto magistrale e della scuola magistrale è problema di natura prima di tutto pedagogica. Ho potuto constatare nei concorsi che, in italiano e in storia della pedagogia risultano meglio preparate le diplomate dell'istituto magistrale, mentre per la pedagogia e la metodologia dei rapporti con il bambino dai tre ai cinque anni, le maestre diplomate dell'istituto magistrale non hanno la capaci-

tà, la preparazione che hanno le diplomate della scuola magistrale...

F A R N E T I . Debbono essere soppressi tutti e due questi tipi di scuola!

B A L D I N I . Quando ne discuteremo, dovremo proprio partire da concezioni pedagogiche, psicologiche per vedere come debbano essere preparati i maestri. Loro sanno bene che il bambino dai tre ai sei anni si sviluppa in modo rapidissimo; un anno di differenza sono come vent'anni per un adulto. Dai sei ai dieci, poi, il bambino si orienta in un certo modo, perciò richiede un altro determinato tipo di educazione. Per il ragazzo dai dieci ai quattordici anni ci deve essere ancora un'altra forma di educazione; tanto è vero che il problema dell'orientamento scolastico e professionale viene inserito nella scuola dell'obbligo proprio dagli 11 ai 14 anni, perchè è quella l'età adatta.

Bisognerebbe qui aprire un discorso molto profondo sull'intelligenza, sull'animo, sulla volontà del bambino, che vanno presi così come sono e aiutati nel loro naturale sviluppo. Non è solo per ragioni politiche che la Democrazia cristiana ha voluto dire no a certe soluzioni. La verità è che ci troviamo di fronte ad un problema che va approfondito e inquadrato nella grande riforma.

Credo dunque che noi possiamo votare questo provvedimento con tranquillità. Mi chiedo tuttavia: cosa avverrà dopo? Cosa accadrà quando questo provvedimento sarà legge? Ora credo di poter rispondere che non ci sarà il caos; non ci sarà perchè con questi orientamenti, che sono gli orientamenti della nuova pedagogia, la riforma potrà essere portata avanti con coerenza.

Ci sono, nel provvedimento che stiamo per approvare, contenuti profondi con i quali si contribuirà a dare concretezza alle grandi strutture della riforma che è in via di elaborazione, che altrimenti rischierebbero di venire in essere come vuote armature di un grande edificio inabitabile e incompleto.

Io credo che possiamo approvare con tranquillità questo disegno di legge e fare voti perchè la Camera possa accogliere il testo così come è stato modificato dalla no-

stra Commissione. Il senatore Codignola ha detto: ci vuole il coraggio della rottura! È vero: avremo presto, davanti a noi, a questo fine, le grosse responsabilità del nuovo stato giuridico e, in una prospettiva meno prossima ma pur sempre vicina, i disegni di legge riguardanti la riforma degli istituti superiori, per i quali il Ministro sta lavorando alacramente.

M I S A S I, *ministro della pubblica istruzione*. Devo ringraziare anzitutto il senatore Antonicelli per l'apprezzamento che ha voluto rivolgere allo sforzo, al significato rappresentato da questo disegno di legge.

Con riferimento all'intervento del senatore Codignola, vorrei precisare due punti.

Primo. Il Senato ha ripristinato sostanzialmente il testo originario dell'articolo 1, cioè quello concordato dalle forze politiche che formano la coalizione di Governo.

Secondo. La disponibilità a ripristinare subito il testo originario dell'articolo 4, concordato anch'esso a suo tempo, a mio avviso, non è mancata. Il ripristino non è stato fatto per accogliere la preoccupazione avanzata dal Gruppo comunista, che interpreta l'articolo 4 come un tentativo di rinvio della riforma. Resta la disponibilità per un immediato provvedimento stralcio: i due problemi messi in evidenza dal senatore Codignola per motivare la sua astensione avrebbero potuto e potrebbero trovare soluzione sulla base di testi concordati tra le forze di maggioranza.

Ciò detto, prendo atto che c'è una certa diversità di posizioni individuali; questo accadrà sempre, naturalmente. L'importante è che essa non abbia un valore politico, e sia, come mi auguro superabile nel prossimo futuro.

Questo ritenevo necessario precisare.

R O M A N O. Desidero ricordare che abbiamo da molto tempo presentato un disegno di legge che riguarda la riforma della scuola materna: tra l'altro questo disegno di legge prevede l'abolizione della scuola magistrale. Noi ribadiamo ora con fermezza la richiesta che tale disegno di legge sia posto immediatamente in discussione in Commissione. Se ciò non dovesse avvenire, saremmo purtroppo costretti a domandare che, a norma del Regolamento, questo disegno di legge sia portato all'esame dell'assemblea senza relazione della Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 22,10.